

SEZIONE II
SCHEME OF ARRANGEMENT
(PART 26 DEL COMPANIES ACT 2006)

tra

RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

e i suoi

CONTRAENTI

(come definiti nel presente documento)

SOMMARIO

1. Parte 1 - Introduzione.....	82
2. Parte 2 – Disposizioni introduttive	92
3. Parte 3 – Gli <i>Scheme Assets</i>	94
4. Parte 4 – Presentazione e determinazione dei Sinistri dello <i>Scheme</i>	95
5. Parte 5 - Pagamento dei Sinistri dello <i>Scheme</i> Accertati	103
6. Parte 6 – Il Consiglio.....	108
7. Parte 7 – Gli <i>Scheme Adjudicators</i>	110
8. Parte 8 – I Consulenti dello <i>Scheme</i>	112
9. Parte 9 – Liberatorie	116
10. Parte 10 – Durata dello <i>Scheme</i>	117
11. Parte 11 – Disposizioni generali dello <i>Scheme</i>	119
Allegato 1 Metodologia dei Sinistri.....	123



1. PARTE 1 - INTRODUZIONE

1.1 Definizioni

Nel presente *Scheme*, salvo il contesto non richieda diversamente o non preveda espressamente il contrario, le seguenti espressioni hanno i seguenti significati:

“Evento <i>Administration</i> ”	di	indica la nomina di uno o più <i>administrator</i> della Compagnia ai sensi dell’ <i>Insolvency Act</i> ;
“Collegata”		indica, in relazione a qualsiasi soggetto, una Controllata di tale soggetto o una Società Holding di tale soggetto o qualsiasi altra Controllata di tale Società Holding;
“Agente”		indica qualsiasi soggetto diverso da un <i>broker</i> che sia espressamente autorizzato per iscritto ad agire in qualità di agente, procuratore o rappresentante di un Contraente;
“Avviso Determinazione Concordata”	di	ha il significato attribuito a tale termine nella Clausola 4.4.8;
“Sinistro dello <i>Scheme</i> Accertato”		indica una Passività della Compagnia per il pagamento di una somma di denaro accertata in relazione a un Sinistro dello <i>Scheme</i> come stabilito in un Primo Avviso di Determinazione (laddove il Contraente abbia espressamente accettato tale determinazione o non si sia opposto ad essa in altro modo ai sensi della Clausola 4.4.7), in un Avviso di Determinazione Concordata o in un Secondo Avviso di Determinazione (laddove il Contraente abbia espressamente accettato tale determinazione o non si sia opposto ad essa in altro modo ai sensi della Clausola 4.6.1) o come stabilito dallo <i>Scheme Adjudicator</i> ;
“Consiglio”		indica i Sig.ri Mark Batten, Andrew Thompson, James Bolton e Sean McDermott o altri soggetti nominati Amministratori della Compagnia ai sensi del <i>Companies Act</i> e degli Atti Costitutivi, di volta in volta;
“Giorno Lavorativo”		indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato, dalla domenica o da qualsiasi altro giorno in cui le banche di Londra non sono aperte);
“Richiedente”		indica qualsiasi soggetto che ha presentato una Richiesta di Indennizzo di Terzi nei confronti di un Contraente;
“Modulo di Sinistro”		indica il modulo di cui alla Sezione V del Documento dello <i>Scheme</i> ;

“Termine di Scadenza dei Sinistri”		6 (sei) mesi dalla Data di Efficacia;
“Costi di Gestione dei Sinistri”		indica i costi di fornitura dei Servizi di Gestione dei Sinistri;
“Servizi di Gestione dei Sinistri”		indica i servizi della Compagnia che sono forniti a un Contraente per supportare la gestione delle Richieste di Indennizzo di Terzi avanzate da un Richiedente nei confronti di un Contraente;
“Metodologia Sinistri”	dei	indica la metodologia per la determinazione dei Sinistri dello <i>Scheme</i> Accertati, come indicata nell’Allegato 1;
“Companies Act”		indica il <i>Companies Act</i> 2006;
“Compagnia”		indica <i>Reliance National Insurance Company (Europe) Limited</i> , una società costituita e registrata in Inghilterra e Galles il 29 agosto 1979 come società a responsabilità limitata con numero di registrazione 01445992 e con sede legale presso 2 Minster Court, Mincing Lane, Londra, Inghilterra, EC3R 7BB;
“Regole Compensazione”	di	indica le disposizioni stabilite nella sezione <i>Solvency II Firms, Policyholder Protection</i> , del PRA Rulebook;
“Completamento”		ha il significato attribuito a tale termine nella Clausola 10.1.1(a);
“Atti Costitutivi”		indica, in relazione alla Compagnia, i suoi “atti costitutivi”, come definiti nella sezione 17 del <i>Companies Act</i> ;
“Tribunale”		indica l’Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles;
“Franchigia”		indica l’importo dovuto alla Compagnia da un Contraente per qualsiasi franchigia dovuta in relazione a una Richiesta di Indennizzo di Terzi e qualsiasi importo residuo dovuto come franchigia in relazione a eventuali sinistri precedentemente pagati dalla Compagnia ai sensi di una Polizza Assicurativa;
“Delegato”		ha il significato attribuito a tale termine nella Clausola 8.2.1(b);
“Amministratori”		indica gli amministratori della Compagnia di volta in volta e il termine “Amministratore” dovrà essere interpretato di conseguenza;

“Sinistro dello <i>Scheme</i> Contestato”	ha il significato attribuito a tale termine nella Clausola 4.4.7;
“Data di Efficacia”	indica la data in cui una copia ufficiale del provvedimento del Tribunale che approva lo <i>Scheme</i> viene consegnata per l’iscrizione presso il <i>Registrar of Companies</i> ;
“Dipendente”	indica qualsiasi socio o amministratore dello stesso studio di un Consulente dello <i>Scheme</i> , o qualsiasi persona fisica alle dipendenze, sia con un contratto di servizio che con un contratto di servizi, di tale studio o di qualsiasi società di proprietà di tale studio, che sia alle dipendenze dei Consulenti dello <i>Scheme</i> in relazione allo svolgimento delle loro funzioni e poteri ai sensi dello <i>Scheme</i> ;
“Attivi Esclusi”	<p>indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’importo determinato di volta in volta, dalla Compagnia in consultazione con i Consulenti dello <i>Scheme</i>, necessario per estinguere completamente tutte le passività o i costi in relazione ai Sinistri Esclusi; • l’importo necessario per l’estinzione o la riserva per i Costi dello <i>Scheme</i>; • le eventuali richieste di indennizzo in relazione a costi dell’eventuale azione intrapresa presso la PRA per revocare l’autorizzazione della Compagnia; • l’importo complessivo di 1.000.000 sterline dovuto dalla Compagnia a EIFlow Insurance Limited ai sensi dell’accordo tra la Compagnia e EIFLOW in relazione alle Richieste di Indennizzo per Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito; • l’importo in misura in cui la Compagnia è obbligata a mantenere riserve da qualsiasi autorità competente, l’importo che la Compagnia deve detenere come riserva di liquidità. A scanso di equivoci, tale importo non includerà il capitale tenuto a riserva dalla Compagnia per il suo Requisito Patrimoniale Minimo.
“Sinistri Esclusi”	<p>indica qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti della Compagnia ai sensi di una Polizza Assicurativa (diversa da un Sinistro dello <i>Scheme</i>) come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) richieste di indennizzo in relazione a una Polizza Assicurativa laddove un sinistro sia stato concordato per iscritto tra la Compagnia e il Contraente prima del 15 aprile 2024;

- (b) richieste di indennizzo relative a una Polizza Assicurativa oggetto di una sentenza vincolante e non impugnabile prima del 15 aprile 2024;
- “Relazione Esplicativa” indica la relazione esplicativa che deve essere fornita ai Contraenti in relazione al presente *Scheme* ai sensi della sezione 897 del *Companies Act* e che spiega l’effetto dello *Scheme*, come indicato nella Sezione I del Documento dello *Scheme*;
- “Sentenza Definitiva” indica la decisione definitiva e inappellabile di un tribunale in relazione a una Richiesta di Indennizzo di Terzi;
- “Percentuale di Pagamento Finale” di indica l’ultima Percentuale di Pagamento fissata dalla Compagnia, prima del Completamento o Altra Risoluzione dello *Scheme*, a condizione che, laddove la Percentuale di Pagamento applicabile sia inferiore al 100%, tale Percentuale di Pagamento sia determinata, in collaborazione con i Consulenti dello *Scheme*, in una percentuale che applichi tutti gli *Scheme Assets* al pagamento dei Sinistri dello *Scheme* Accertati;
- “Primo Avviso di Determinazione” di ha il significato attribuito a tale termine nella Clausola 4.4.3;
- “FSMA” indica il *Financial Services and Markets Act 2000*;
- “Società Holding” indica un soggetto rispetto al quale una Controllata è una Controllata di tale soggetto;
- “Valutatore del Voto Indipendente” indica Derek Newton, il soggetto indipendente nominato dalla Compagnia ai fini della valutazione indipendente del valore dei voti espressi all’Assemblea dello *Scheme*;
- “Evento di Risoluzione Individuale” in relazione a un singolo Titolare della Carica indica che tale Titolare della Carica:
- (a) muore;
- (b) fallisce o è soggetto a un concordato volontario individuale o intraprende o diventa soggetto a qualsiasi azione o procedura simile o analoga in qualsiasi giurisdizione;
- (c) è ricoverato in ospedale a causa di disturbi mentali o è oggetto di un provvedimento in materia riguardante il suo disturbo mentale emesso da un tribunale competente in Inghilterra o altrove in tale materia;



- (d) è escluso dall'esercizio della funzione di amministratore ai sensi del *Company Directors Disqualification Act* 1986 o di una normativa equivalente in Italia (per quanto riguarda gli *Scheme Adjudicators* Italiani) o in Spagna (per quanto riguarda lo *Scheme Adjudicator* Spagnolo);
- (e) non sia in grado di svolgere le proprie funzioni a causa di malattia o per qualsiasi altro motivo; o
- (f) è condannato per un reato perseguibile;

"Insolvency Act"	indica l' <i>Insolvency Act</i> 1986;
"Evento di Insolvenza"	indica, in relazione alla Compagnia, il verificarsi di un Evento di <i>Administration</i> o di un Evento di Liquidazione;
"Insolvency Rules"	indica le <i>Insolvency Rules (England and Wales)</i> 2016;
"Polizza Assicurativa"	indica un contratto assicurativo emesso a favore di ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche e private in Italia e Spagna, originariamente stipulato da QBE e trasferito alla Compagnia ai sensi del <i>Part VII Transfer</i> ;
"Scheme Adjudicator Italiano"	indica ciascun <i>Scheme Adjudicator</i> Italiano Nominato e/o ogni altro soggetto indipendente nominato in conformità alla Clausola 7.5.2 per stabilire il valore di un Sinistro dello <i>Scheme</i> Contestato ai sensi di una Polizza Assicurativa regolata dalle leggi italiane;
"Passività"	indica qualsiasi debito o passività (vale a dire una passività per il pagamento di denaro o il corrispettivo del denaro) di un soggetto, sia esso presente o futuro, certo o potenziale, il cui importo sia fisso o liquidato o che possa essere accertato in base a regole fisse o a un parere, compresa qualsiasi passività ai sensi di qualsiasi legge (in Inghilterra e Galles o in qualsiasi altra giurisdizione) e qualsiasi responsabilità contrattuale, responsabilità extracontrattuale o a titolo di cauzione o derivante da un obbligo di restituzione o in qualsiasi altro modo, fermo restando che tale espressione non include alcun debito o passività che sia prescritta per legge dalla legge inglese o dalla legge di qualsiasi altra giurisdizione applicabile a tale passività o che sia altrimenti inopponibile. A scanso di equivoci, qualora un contratto o una polizza siano nulli o, essendo nulli, siano stati debitamente elusi, non sorgerà alcun obbligo o responsabilità in relazione a tale contratto o polizza;

“Evento Liquidazione”	di	indica la nomina di uno o più liquidatori ai sensi dell’ <i>Insolvency Act</i> ;
“Scheme Adjudicator Italiano Nominato”		indica Gianluca Brancadoro, Michael Jonathan Fargion e/o Luigi Farenga
“Titolare della Carica”		indica uno <i>Scheme Adjudicator</i> e/o un Consulente dello <i>Scheme</i> ;
“Altra Risoluzione”		ha il significato attribuito a tale termine nella Clausola 10.1.1(b);
“Part VII Transfer”		indica il trasferimento del portafoglio di polizze assicurative di responsabilità professionale medica italiane e spagnole originariamente stipulate da QBE ai sensi della Parte VII della FSMA e per provvedimento del Tribunale in data 15 novembre 2018;
“Parti”		indica la Compagnia e i Contraenti;
“Percentuale Pagamento”	di	indica la percentuale di ciascun Sinistro dello <i>Scheme</i> Accertato, come determinata in conformità alla Parte 5;
“Contraente”		indica qualsiasi soggetto che ha presentato o vorrebbe presentare un Sinistro dello <i>Scheme</i> ;
“Posta”		indica consegnato tramite un servizio di corriere commerciale generalmente riconosciuto, posta preaffrancata di prima o seconda classe o posta aerea;
“Practice Statement Letter”		indica la lettera datata 15 aprile 2024 e inviata in conformità con la <i>Practice Statement</i> inglese (<i>Companies: Schemes of Arrangement under Part 26 and Part 26A of the Companies Act 2006</i>) del 26 giugno 2020
“PRA”		indica la Banca d’Inghilterra, che agisce in qualità di “Autorità di Regolamentazione Prudenziale” (come definita nella sezione 2 della FSMA);
“Regolamento PRA”		indica il regolamento emesso dalla PRA, ai sensi della sezione 137G della FSMA;
“Procedimento”		indica qualsiasi forma di procedimento in qualsiasi giurisdizione o foro, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi procedimento legale, domanda, arbitrato, procedura di risoluzione alternativa delle controversie, revisione giudiziaria, giudizio, mediazione, esecuzione, sequestro, pignoramento, confisca, rimessione in possesso, esecuzione del giudizio o messa in esecuzione

di qualsiasi titolo o di qualsiasi garanzia o qualsiasi azione intrapresa allo scopo di creare o far rispettare un vincolo;

“Proprietà”		indica tutte le forme di proprietà (tra cui denaro, beni, opere, terreni e ogni forma di proprietà ovunque si trovi) e di obbligazioni e ogni forma di interessi, presenti, futuri, acquisiti o potenziali derivanti dalla proprietà o accessori alla stessa e inclusi, a scanso di equivoci, tutti i conferimenti al patrimonio della Compagnia che non rientrano nel significato di proprietà della Compagnia ai sensi <i>dell’Insolvency Act</i> ;
“QBE”		indica QBE Insurance (Europe) Limited;
“Registrar of Companies”	<i>of</i>	indica il conservatore del registro o altro funzionario che adempie, ai sensi del <i>Companies Act</i> , l’obbligo di registrazione delle società in Inghilterra e Galles;
“Parti Correlate”		indica le Collegate, gli amministratori, i <i>partner</i> , i soci, i funzionari o i dipendenti di qualsiasi parte.
“Parti Esonerate”		ha il significato attribuito a tale termine nella Parte 9;
“”		indica lo <i>Scheme of Arrangement</i> in relazione alla Compagnia ai sensi della Part 26 del <i>Companies Act</i> nella forma indicata nel presente documento con o soggetto a qualsiasi modifica, integrazione o condizione approvata o imposta dal Tribunale e che è approvato dalla Compagnia in conformità alla Clausola 11.1;
“Scheme Adjudicator”		indica ciascuno degli <i>Scheme Adjudicator</i> Italiani e lo <i>Scheme Adjudicator</i> Spagnolo;
“Avviso di Determinazione dello Scheme Adjudicator”		indica un avviso emesso in conformità con la Clausola 4.7.6;
“Consulente dello Scheme”		indica un soggetto nominato di volta in volta come Consulente dello <i>Scheme</i> ai sensi della Clausola 8;
“Scheme Assets”		indica tutti gli attivi della Compagnia, effettivi, potenziali o contingenti, ma esclusi in ogni momento gli Attivi Esclusi;
“Sinistro dello Scheme”		indica qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti della Compagnia ai sensi o derivante da qualsiasi Polizza Assicurativa, ad eccezione dei Sinistri Esclusi;
“Costi dello Scheme”		indica:



- (a) tutti i costi, gli oneri, le spese, gli esborsi e gli altri debiti sostenuti dalla Compagnia nel corso dell'implementazione e dell'attuazione dello *Scheme*, inclusi, a scanso di equivoci, i costi approvati dalla Compagnia ai sensi dello *Scheme* o i costi sostenuti dalla Compagnia nell'esercizio di qualsiasi diritto od obbligo della Compagnia nell'ambito dello *Scheme*;
- (b) tutti i costi, gli oneri, le spese, gli esborsi e gli altri debiti sostenuti dalla Compagnia nell'adempimento delle disposizioni del *Companies Act* o dell'*Insolvency Act* o di qualsiasi altro obbligo legale o regolamentare;
- (c) nella misura in cui non rientrano nel punto (a), tutti i costi, gli oneri, le spese e gli esborsi sostenuti da, e la remunerazione dei, Titolari della Carica, nonché degli eventuali consulenti o periti medici incaricati dalla Compagnia; e
- (d) i Costi di Gestione dei Sinistri.

“Documento <i>Scheme</i>”	dello	indica il documento datato 13 maggio 2024 e disponibile sul Sito Web;
“Assemblea <i>Scheme</i>”	dello	indica l'assemblea dei Contraenti per votare sullo <i>Scheme</i> che ha avuto luogo il 28 giugno 2024;
“Termine <i>Scheme</i>”	dello	indica il periodo che inizia alla Data di Efficacia e termina alla Data di Risoluzione;
“<i>Scheme Trust</i>”		indica il <i>trust</i> degli <i>Scheme Assets</i> istituito dalla Clausola 3.1.1;
“Secondo Avviso di Determinazione”		ha il significato attribuito a tale termine nella Clausola 47;
“<i>Scheme Adjudicator</i> Spagnolo”		indica Alberto Perez Cedillo e/o qualsiasi altro soggetto indipendente nominato ai sensi del presente <i>Scheme</i> per determinare il valore di un Sinistro dello <i>Scheme</i> Contestato ai sensi di una Polizza Assicurativa disciplinata dalle leggi spagnole;
“Controllata”		indica una controllata ai sensi della sezione 1159 del <i>Companies Act</i> ;
“Data di Risoluzione”		indica la data in cui viene emesso l'avviso di Completamento o di Altra Risoluzione in conformità con la Parte 10 dello <i>Scheme</i> ;

“Richiesta di Indennizzo di Terzi”	di	indica una richiesta di indennizzo avanzata da un terzo nei confronti di un Contraente per danni fisici o materiali che si sono verificati a seguito di attività sotto la responsabilità del Contraente;
“Sinistri per Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito”	per	indica qualsiasi richiesta di indennizzo avanzata nei confronti della Compagnia in relazione a un contratto di assicurazione contro i rischi delle persone assicurate di incorrere in responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi dell’ <i>Employers Liability (Compulsory Insurance) Act 1969</i> ;
“Termine di Scadenza per le Votazioni”		indica le ore 17.00 del 25 giugno 2024;
“Modulo di Voto”		indica il modulo fornito nella Sezione IV del Documento dello <i>Scheme</i> presentato da un Contraente entro il Termine di Scadenza per le Votazioni ai fini del voto all’Assemblea dello <i>Scheme</i> ; e
“Sito Web”		indica https://reliance-national-insurance-company-europe.co.uk .

1.2 Interpretazione

Nel presente *Scheme*, salvo che il contesto non richieda diversamente o lo *Scheme* non preveda espressamente il contrario:

- 1.2.1 i riferimenti a Parti, Clausole, Sotto-clausole e Allegati sono riferimenti rispettivamente alle parti, alle clausole, alle sotto-clausole e agli allegati dello *Scheme*;
- 1.2.2 i riferimenti a un “soggetto” includono una persona fisica, uno studio, una *partnership*, una società a responsabilità limitata, una società, una società di capitali, un’associazione senza personalità giuridica o qualsiasi Stato o Agenzia Statale;
- 1.2.3 i riferimenti a una legge o a una disposizione di legge o a uno strumento di legge o a una disposizione di uno strumento di legge includono gli stessi come successivamente modificati, emendati o riemanati di volta in volta;
- 1.2.4 i riferimenti a un’ora di un determinato giorno si riferiscono a quell’ora di quel giorno a Londra, Inghilterra;
- 1.2.5 il singolare include il plurale e viceversa e le parole che indicano un genere includeranno tutti i generi; e

1.2.6 i titoli delle Parti, delle Clausole, delle Sotto-clausole e degli Allegati sono esclusivamente per facilitare la consultazione e non influiscono sull'interpretazione dello *Scheme*.

1.3 **Partecipazione allo *Scheme***

1.3.1 Ciascuno dei Consulenti dello *Scheme* ha acconsentito ad agire in relazione allo *Scheme* e ha accettato di essere vincolato dallo stesso a partire dalla Data di Efficacia.

1.3.2 Ciascuno degli *Scheme Adjudicators* ha acconsentito ad agire in relazione allo *Scheme* e ha accettato di essere vincolato dallo stesso a partire dalla Data di Efficacia.

2. PARTE 2 — DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

2.1 Applicazione dello *Scheme*

Lo *Scheme* si applica a tutti i Contraenti che presentano Sinistri dello *Scheme*. Lo *Scheme* non si applica ad alcun soggetto in relazione al suo Sinistro Escluso.

2.2 Procedimenti da parte dei Contraenti

2.2.1 Ai Contraenti non è consentito avviare, proseguire o far valere alcun Procedimento o intraprendere qualsiasi altra azione nei confronti della Compagnia in qualsiasi giurisdizione per stabilire l'esistenza, l'importo o per far valere, in qualsiasi modo, un Sinistro dello *Scheme* se non con il consenso della Compagnia o nel caso in cui tale restrizione sia vietata dalla legge.

2.2.2 Salvo nel caso in cui la Compagnia non abbia pagato un Contraente in conformità con i termini dello *Scheme*, nessun Contraente è autorizzato ad avviare o proseguire alcun Procedimento contro la Compagnia o la sua Proprietà in qualsiasi giurisdizione per mettere in esecuzione il pagamento totale o parziale di qualsiasi Sinistro dello *Scheme*.

2.2.3 La Compagnia è autorizzata ad avviare e proseguire un Procedimento nei confronti del Contraente, anche, ma non solo, nei casi in cui:

- (a) la Compagnia sta impugnando una sentenza in relazione ad una Richiesta di Indennizzo di Terzi;
- (b) la Compagnia vanta un diritto nei confronti di un Contraente in relazione a Franchigie;
- (c) una richiesta di indennizzo per l'imposta di registro (laddove tale imposta di registro sia stata pagata dalla Compagnia al Contraente, ma tale pagamento non sia stato trasmesso all'autorità competente);
- (d) la Compagnia vanta un diritto nei confronti di un Contraente in relazione a una violazione da parte di tale Contraente dei termini del presente *Scheme*; o
- (e) il Contraente ha avviato o proseguito un Procedimento nei confronti della Compagnia.

A scanso di equivoci, il Contraente interessato in qualsiasi Procedimento avviato o proseguito dalla Compagnia ai sensi delle Clausole 2.2.3 avrà il diritto di far valere e perseguire il proprio Sinistro dello *Scheme* nei confronti della Compagnia in tale Procedimento.

2.2.4 Ai fini della Clausola 2.2.3, si assumerà che la Compagnia non prosegua alcun Procedimento iniziato prima della Data di Efficacia e in cui la Compagnia non stia perseguendo attivamente le proprie richieste di indennizzo nei confronti di tale Contraente.

- 2.2.5 Ai fini della prescrizione, il termine relativo ai Sinistri dello *Scheme* si intenderà sospeso a partire dalla Data di Efficacia. Se lo *Scheme* termina come descritto nella Clausola 10.1.1(b), la Compagnia non avrà il diritto di respingere una richiesta di indennizzo sulla base del fatto che qualsiasi termine di prescrizione, contrattuale o di legge, sia scaduto dalla Data di Efficacia e il termine ricomincerà a decorrere dalla data di risoluzione.

2.3 Effetto degli atti vietati dalla Clausola 2.2

- 2.3.1 Se, e nella misura in cui un Contraente ottiene un ordinanza, una sentenza, una decisione o un lodo di un autorità giudiziaria nei confronti della Compagnia in relazione a un Sinistro dello *Scheme* in contrasto con le Clausole 2.2.1 e/o 2.2.2, tale ordinanza, sentenza, decisione o lodo non sarà trattato come un Sinistro dello *Scheme* Accertato e non sarà preso in considerazione nel determinare la Passività della Compagnia in relazione al relativo Sinistro dello *Scheme* o qualsiasi Passività del Contraente nei confronti della Compagnia.
- 2.3.2 Se un Contraente intraprende un'azione dopo la Data di Efficacia che sia vietata dalle Clausole 2.2.1 e/o 2.2.2, fatto salvo qualsiasi altro diritto della Compagnia, si intenderà come se avesse ricevuto una distribuzione anticipata in virtù del proprio Sinistro dello *Scheme* pari all'importo o al valore lordo di qualsiasi somma in denaro, Proprietà, beneficio o vantaggio da esso ottenuto a spese della Compagnia a seguito di tale azione e la misura in cui ha diritto a partecipare a qualsiasi distribuzione ai sensi dello *Scheme* sarà determinata di conseguenza.
- 2.3.3 Ai fini della Clausola 2.3.1, il valore lordo di qualsiasi somma in denaro, Proprietà, beneficio o vantaggio ottenuto da un Contraente sarà determinato in via definitiva dalla Compagnia in conformità con il presente *Scheme* e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà includere l'importo che la Compagnia riterrà appropriato a titolo di interessi, costi, oneri o spese sostenuti dalla Compagnia in conseguenza del fatto che il Contraente interessato agisce in violazione della Clausola 2.2.
- 2.3.4 Se l'importo della distribuzione anticipata che si ritiene un Contraente abbia ricevuto ai sensi delle Clausole 2.3.1 e 2.3.3 è superiore all'importo totale che il Contraente avrebbe altrimenti diritto a ricevere dalla Compagnia nell'ambito dello *Scheme*, fatti salvi eventuali altri diritti della Compagnia, il Contraente dovrà immediatamente rimborsare l'eccedenza alla Compagnia, pena la maturazione degli interessi su tale eccedenza per il periodo compreso tra la data (inclusa) in cui la Passività del Contraente nei confronti della Compagnia è stata stabilita ai sensi dello *Scheme* e la data di rimborso di tale eccedenza, a un tasso del 3% rispetto al tasso base fissato di volta in volta dalla Banca d'Inghilterra. Gli interessi saranno calcolati sulla base di un anno di 360 giorni e dovranno essere pagati immediatamente. Tale eccedenza e gli eventuali interessi saranno detenuti dal Contraente interessato in deposito fiduciario per conto della Compagnia fino al pagamento.



3. PARTE 3 – GLI SCHEME ASSETS

- 3.1.1 A decorrere dalla Data di Efficacia (inclusa), la Compagnia dichiara che deterrà gli *Scheme Assets* in deposito fiduciario per conto dei soggetti aventi diritto al pagamento degli *Scheme Assets* nell'ambito del presente *Scheme*.
- 3.1.2 Gli *Scheme Assets* saranno utilizzati per il pagamento dei Sinistri dello *Scheme* Accertati in conformità con le disposizioni dello *Scheme*.
- 3.1.3 Il deposito fiduciario di cui alla Clausola 3.1.1 proseguirà nonostante il verificarsi di un Evento di Insolvenza.
- 3.1.4 Il deposito fiduciario di cui alla Clausola 3.1.1 cesserà qualora lo *Scheme* cessi in conformità alla Clausola 10.1.1.

4. PARTE 4 — PRESENTAZIONE E DETERMINAZIONE DEI SINISTRI DELLO *SCHEME*

4.1 Comunicazione della Data di Efficacia e invito a presentare i dettagli del Sinistro dello *Scheme*

4.1.1 Non appena ragionevolmente possibile dopo la Data di Efficacia, e in ogni caso entro 21 giorni, la Compagnia dovrà comunicare la Data di Efficacia ai Contraenti e la Compagnia dovrà invitare i Contraenti a presentare i loro Sinistri dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri su un Modulo di Sinistro con le seguenti modalità:

- (a) via *e-mail* a tutti i soggetti che la Compagnia ritiene possano essere Contraenti e per i quali disponga di un indirizzo *e-mail*;
- (b) laddove la Compagnia non disponga di un indirizzo *e-mail* per tali Contraenti, per posta a tutti i soggetti che la Compagnia ritiene possano essere Contraenti e per i quali disponga di un indirizzo postale; e
- (c) tramite avviso sul Sito Web.

4.1.2 Entro o circa un mese prima del Termine di Scadenza dei Sinistri, la Compagnia, in conformità con la Clausola 4.1.1, dovrà ricordare ai Contraenti che non l'abbiano ancora fatto di presentare i loro Sinistri dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri.

4.1.3 Tutti i Sinistri dello *Scheme* dovranno essere valutati alla Data di Efficacia.

4.2 Presentazione dei Sinistri dello *Scheme*

4.2.1 Fatta eccezione per i casi in cui si applica la Clausola 4.2.2 che segue, i Contraenti devono presentare i loro Sinistri dello *Scheme* su un Modulo di Sinistro e fornire tutte le informazioni di supporto entro e non oltre il Termine di Scadenza dei Sinistri per poter ricevere un pagamento in conformità con lo *Scheme*.

4.2.2 A scanso di equivoci, e fatta sempre salva la Clausola 4.3.3, i Contraenti che:

- (a) presentano un Modulo di Voto entro il Termine di Scadenza per la Votazione e scelgono in tale Modulo di Voto che lo stesso sia trattato come un Modulo di Sinistro; o
- (b) hanno presentato una richiesta di indennizzo dopo il 15 aprile 2024, data della *Practice Statement Letter*,

saranno considerati come se avessero presentato un Sinistro dello *Scheme* su un Modulo di Sinistro che sia stato ricevuto dalla Compagnia alla Data di Efficacia, ma solo in relazione alla richiesta di indennizzo e all'importo precedentemente specificati.

- 4.2.3 I Contraenti possono presentare alla Compagnia un Modulo di Sinistro rivisto, o informazioni riviste o aggiuntive, in relazione a un Sinistro dello *Scheme* in qualsiasi momento fino al Termine di Scadenza dei Sinistri.
- 4.2.4 Nessuna revisione del *quantum* di qualsiasi Sinistro dello *Scheme* sarà accettata dopo il Termine di Scadenza dei Sinistri, salvo non venga inviata in risposta a una richiesta della Compagnia ai sensi della Clausola 4.4.4 o dello *Scheme Adjudicator* ai sensi della Clausola 4.7.3 Nessuna revisione del *quantum* di un Sinistro dello *Scheme* sarà accettata dopo la data in cui è stato stabilito il relativo Sinistro dello *Scheme* Accertato.

4.3 I requisiti per presentare un Sinistro dello *Scheme*

- 4.3.1 Il Contraente deve presentare i dettagli del proprio Sinistro dello *Scheme* su un Modulo di Sinistro, in conformità con le istruzioni contenute in tale Modulo di Sinistro, entro il Termine di Scadenza dei Sinistri. Un Sinistro dello *Scheme* che non sia ricevuto dalla Compagnia su un Modulo di Sinistro in conformità con le relative istruzioni su tale modulo entro il Termine di Scadenza dei Sinistri (o che non sia considerato ricevuto ai sensi della Clausola 4.2.2) sarà valutato a zero e considerato interamente soddisfatto.
- 4.3.2 Un Sinistro dello *Scheme* che non venga ricevuto dalla Compagnia su un Modulo di Sinistro in conformità con le relative istruzioni su tale modulo entro il Termine di Scadenza dei Sinistri (o che non sia considerato ricevuto ai sensi della Clausola 4.2.2) sarà estinto integralmente e definitivamente e il Contraente non potrà vantare ulteriori diritti in relazione a tale Sinistro dello *Scheme*.
- 4.3.3 L'importo per il quale un Contraente sia ammesso a votare all'Assemblea dello *Scheme* non sarà vincolante per nessuno se non ai fini del voto all'Assemblea dello *Scheme* (e, a scanso di equivoci, non sarà considerato un Sinistro dello *Scheme* Accertato, salvo non sia concordato o altrimenti determinato in conformità alla Clausola 4.4 che segue).

4.4 Determinazione dei Sinistri dello *Scheme*

- 4.4.1 Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia (o dal momento in cui si ritiene che riceva) di un Sinistro dello *Scheme* su un Modulo di Sinistro, la Compagnia dovrà comunicare per iscritto al Contraente il ricevimento del relativo Sinistro dello *Scheme*.
- 4.4.2 La Compagnia dovrà esaminare ogni Sinistro dello *Scheme* ricevuto in conformità con le Clausole 4.2.1 o 4.2.2 e dovrà valutare e stabilire, agendo in modo equo e ragionevole, se il Sinistro dello *Scheme* sia valido o meno, in tutto o in parte, in conformità con la Metodologia dei Sinistri.
- 4.4.3 Fatta eccezione per i casi in cui si applica la Clausola 4.4.4 che segue, non appena possibile dopo l'esito della determinazione da parte della Compagnia del Sinistro dello *Scheme* del Contraente, e in ogni caso entro 90 giorni di calendario dal ricevimento di un Sinistro dello *Scheme*, la Compagnia dovrà inviare un avviso a tale Contraente (il "**Primo Avviso di Determinazione**") indicando:



- (a) l'importo totale del suo Sinistro dello *Scheme*;
 - (b) l'importo dell'eventuale Franchigia; e
 - (c) l'importo previsto dell'eventuale Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente.
- 4.4.4 Qualora la Compagnia richieda ulteriori informazioni prima di poter raggiungere una determinazione sul Sinistro dello *Scheme* di un Contraente ai sensi della Clausola 4.4.3, la Compagnia dovrà inviare una comunicazione al Contraente interessato entro 60 giorni dal ricevimento del Sinistro dello *Scheme* di tale Contraente, indicando quali ulteriori documenti, dati o informazioni sono richiesti al Contraente. Qualora il Contraente non fornisca gli ulteriori documenti, dati o informazioni richiesti dalla Compagnia entro 30 giorni o altro periodo più lungo specificato nell'avviso, la Compagnia avrà il diritto di effettuare la sua determinazione ed emettere un Primo Avviso di Determinazione in conformità con la Clausola 4.4.3 sulla base delle informazioni attualmente in suo possesso. Un Primo Avviso di Determinazione fornito in conformità con la presente Clausola 4.4.4 dovrà essere emesso non appena possibile dopo l'esito della determinazione da parte della Compagnia del Sinistro dello *Scheme* del Contraente e in ogni caso entro 150 giorni dal ricevimento di un Sinistro dello *Scheme*.
- 4.4.5 Nel caso in cui un Contraente confermi per iscritto di concordare con l'eventuale Sinistro dello *Scheme* Accertato anticipato specificato in un Primo Avviso di Determinazione, il Sinistro dello *Scheme* Accertato anticipato e così specificato nel Primo Avviso di Determinazione costituirà il Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente e sarà pienamente e definitivamente vincolante per la Compagnia e il Contraente nella misura massima consentita dalla legge e il Contraente non potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti della Compagnia in relazione ai sinistri oggetto del Primo Avviso di Determinazione.
- 4.4.6 Salvo laddove si applichi la Clausola 4.4.7, il Sinistro dello *Scheme* Accertato anticipato di cui al Primo Avviso di Determinazione sarà, nella misura massima consentita dalla legge, pienamente e definitivamente vincolante per la Compagnia e il Contraente alle ore 17.00 di 30 giorni dopo che tale Primo Avviso di Determinazione è considerato ricevuto e l'importo dell'eventuale Sinistro dello *Scheme* Accertato anticipato ivi specificato sarà pari al Sinistro dello *Scheme* Accertato di tale Contraente, e il Contraente non potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti della Compagnia in relazione ai sinistri soggetti al Primo Avviso di Determinazione.
- 4.4.7 Qualora un Contraente comunichi, entro il termine di cui alla Clausola 4.4.6, di non concordare con la determinazione da parte della Compagnia del proprio Sinistro dello *Scheme* e spieghi i motivi di tale disaccordo, il Sinistro dello *Scheme* di tale Contraente diventerà un "**Sinistro dello *Scheme* Contestato**".
- 4.4.8 Dopo che un Sinistro dello *Scheme* diventa un Sinistro dello *Scheme* Contestato ai sensi della Clausola 4.4.7, la Compagnia dovrà cercare di raggiungere un accordo con il Contraente in merito a tale Sinistro dello *Scheme* Contestato. Una

volta che la Compagnia e il Contraente avranno concordato il Sinistro dello *Scheme*, la Compagnia dovrà emettere un avviso aggiornato (un “**Avviso di Determinazione Concordata**”) che contenga le determinazioni concordate assunte in relazione a ciascuna delle questioni indicate nella Clausola 4.4.3. L’eventuale Sinistro dello *Scheme* Accertato indicato nell’Avviso di Determinazione Concordata costituirà il Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente e sarà pienamente e definitivamente vincolante per la Compagnia e il Contraente nella misura massima consentita dalla legge e il Contraente non potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti della Compagnia in relazione ai sinistri soggetti all’Avviso di Determinazione Concordata.

- 4.4.9 Qualora la Compagnia e il Contraente non raggiungano un accordo sul Sinistro dello *Scheme* Contestato entro 90 giorni dal momento in cui il Sinistro dello *Scheme* diventi un Sinistro dello *Scheme* Contestato, la Compagnia dovrà emettere al Contraente un avviso aggiornato (il “**Secondo Avviso di Determinazione**”) che indichi la propria decisione in merito a ciascuna delle questioni di cui alla Clausola 4.4.3.
- 4.4.10 Nel caso in cui un Contraente confermi per iscritto di concordare con l’eventuale Sinistro dello *Scheme* Accertato anticipato specificato nell’eventuale Secondo Avviso di Determinazione, il Sinistro dello *Scheme* anticipato così specificato costituirà il Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente e sarà pienamente e definitivamente vincolante per la Compagnia e il Contraente nella misura massima consentita dalla legge e il Contraente non potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti della Compagnia per quanto riguarda i sinistri soggetti al Secondo Avviso di Determinazione.
- 4.4.11 Salvo laddove si applichi la Clausola 4.6.1, il Sinistro dello *Scheme* Accertato anticipato come indicato nel Secondo Avviso di Determinazione sarà, nella misura massima consentita dalla legge, pienamente e definitivamente vincolante per la Compagnia e il Contraente alle 17.00 di 30 giorni dopo che tale Secondo Avviso di Determinazione è considerato ricevuto e l’importo dell’eventuale Sinistro dello *Scheme* Accertato anticipato ivi specificato sarà pari al Sinistro dello *Scheme* Accertato di tale Contraente e il Contraente non potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti della Compagnia in relazione ai sinistri soggetti al Secondo Avviso di Determinazione.

4.5 **Rinuncia ed esonero**

Una volta che il Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente è stato determinato in conformità allo *Scheme*, tale Contraente rinuncia ed esonera, e dovrà considerarsi come se avesse accettato di rinunciare ed esonerare integralmente e definitivamente, tutti i sinistri (esistenti, presunti, futuri o contingenti) nei confronti della Compagnia ai sensi o derivanti da qualsiasi Polizza Assicurativa, ad eccezione del proprio Sinistro dello *Scheme* Accertato che può essere pagato esclusivamente in conformità con i termini dello *Scheme*.

4.6 Nomina di uno *Scheme Adjudicator*

4.6.1 Se il Contraente contesta la determinazione della Compagnia nel Secondo Avviso di Determinazione e ne motiva la contestazione entro 30 giorni dal ricevimento del Secondo Avviso di Determinazione:

- (a) Iaddove la Polizza Assicurativa del Contraente sia regolata dalla legge italiana:
 - (i) la Compagnia dovrà nominare uno *Scheme Adjudicator* Italiano Nominato disposto ad agire in relazione al Sinistro dello *Scheme* Contestato (il “**primo *Scheme Adjudicator* Italiano**”) e dovrà comunicare tale nomina al Contraente.
 - (ii) se il Contraente concorda con la nomina del primo *Scheme Adjudicator* Italiano per iscritto, o non contesta tale nomina e non richiede la nomina di uno *Scheme Adjudicator* Italiano Nominato alternativo per iscritto entro 14 giorni dalla comunicazione (o presunta comunicazione) al Contraente della nomina del primo *Scheme Adjudicator* Italiano, il primo *Scheme Adjudicator* Italiano sarà lo *Scheme Adjudicator* in relazione a tale Sinistro dello *Scheme* Contestato.
 - (iii) se il Contraente non concorda con la nomina del primo *Scheme Adjudicator* Italiano e richiede la nomina di uno *Scheme Adjudicator* Italiano Nominato alternativo entro 14 giorni dalla comunicazione (o presunta comunicazione) al Contraente della nomina del primo *Scheme Adjudicator* Italiano (il “**primo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo**”), la Compagnia dovrà determinare se il primo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo è disposto ad agire. Se il primo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo è disposto ad agire, diventerà lo *Scheme Adjudicator* in relazione al relativo Sinistro dello *Scheme* Contestato.
 - (iv) se il primo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo non è disposto ad agire, il Contraente ha il diritto di richiedere la nomina del restante *Scheme Adjudicator* Italiano Nominato entro 14 giorni dalla comunicazione (o presunta comunicazione) al Contraente che il primo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo non è disposto ad agire (il “**secondo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo**”) e la Compagnia dovrà determinare se il secondo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo è disposto ad agire. Se il secondo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo è disposto ad agire, esso diventerà lo *Scheme Adjudicator* in relazione al relativo Sinistro dello *Scheme* Contestato. Se il secondo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo non è disposto ad agire, la Compagnia e il Contraente dovranno compiere ogni ragionevole sforzo per concordare la nomina di un soggetto alternativo che agisca in qualità di *Scheme Adjudicator* e, una volta nominato, tale soggetto sarà considerato uno *Scheme*

Adjudicator al solo fine di quello specifico Sinistro dello *Scheme* Contestato; o

- (b) laddove la Polizza Assicurativa di tale Contraente sia regolata dalle leggi spagnole, la Compagnia dovrà nominare lo *Scheme Adjudicator* Spagnolo.

4.6.2 Laddove un Sinistro dello *Scheme* Contestato venga deferito a uno *Scheme Adjudicator* in conformità con la Clausola 4.6.1, la controversia tra la Compagnia e il Contraente sarà risolta dallo *Scheme Adjudicator* in conformità con la Clausola. 4.7

4.6.3 Né la Compagnia né uno *Scheme Adjudicator* saranno vincolati da, o disposti a seguire, alcuna transazione stipulata tra il Contraente e un altro assicuratore.

4.7 La procedura di Aggiudicazione dello *Scheme*

4.7.1 Nel deferire il Sinistro dello *Scheme* Contestato allo *Scheme Adjudicator*, la Compagnia dovrà fornire allo *Scheme Adjudicator* una copia di qualsiasi Modulo di Sinistro, prova, avviso, dichiarazione o corrispondenza, ai sensi della presente Parte 4, inviati o ricevuti dalla Compagnia in relazione al Sinistro dello *Scheme* e i dettagli di qualsiasi Franchigia o compensazione.

4.7.2 Ciascuno *Scheme Adjudicator* avrà accesso a tutti i registri e le informazioni pertinenti della Compagnia in possesso o sotto il controllo della Compagnia che lo *Scheme Adjudicator* dovesse ritenere necessari per determinare il Sinistro dello *Scheme* Contestato.

4.7.3 Lo *Scheme Adjudicator* competente dovrà inviare una comunicazione alla Compagnia e/o al Contraente interessato qualora questi richieda:

- (a) ulteriori documenti, dati o informazioni dal Contraente e/o dalla Compagnia; e/o
- (b) che il Contraente e/o la Compagnia si rivolgano a lui in merito a qualsiasi questione relativa a tale Sinistro dello *Scheme* Contestato.

4.7.4 Qualora la Compagnia o il Contraente non ottemperi a una comunicazione ai sensi della Clausola 4.7.3 entro 30 giorni o altro termine specificato nella comunicazione, o non si rivolga allo *Scheme Adjudicator* nei termini prescritti dallo *Scheme Adjudicator*, lo *Scheme Adjudicator* avrà il diritto di:

- (a) comunicare alla Compagnia e al Contraente la sua determinazione in merito al relativo Sinistro dello *Scheme* Contestato; e
- (b) assumere la sua decisione sul Sinistro dello *Scheme* Contestato esclusivamente sulla base delle informazioni messe a sua disposizione.

4.7.5 La Compagnia e il Contraente avranno ciascuno il diritto di richiedere uno o più incontri con lo *Scheme Adjudicator* allo scopo di discutere il Sinistro dello *Scheme* Contestato in qualsiasi momento prima della decisione dello *Scheme*

Adjudicator. A scampo di equivoci, lo *Scheme Adjudicator* può decidere a sua assoluta discrezione se accettare o rifiutare la richiesta.

4.7.6 Lo *Scheme Adjudicator* dovrà comunicare (l'“**Avviso di Determinazione dello *Scheme Adjudicator*”**”) alla Compagnia e al Contraente la sua decisione in merito al relativo Sinistro dello *Scheme* Contestato entro 30 giorni dalla data più recente tra:

- (a) la nomina dello *Scheme Adjudicator* ai sensi della Clausola; 4.5
- (b) la data di consegna dei documenti o informazioni aggiuntivi richiesti ai sensi della Clausola 4.7.3;
- (c) la conclusione dell'ultima delle riunioni richieste dallo *Scheme Adjudicator*, dalla Compagnia o dal Contraente; o
- (d) la mancata fornitura da parte di una delle parti dei documenti e/o delle informazioni aggiuntivi richiesti in conformità alla Clausola 4.7.4.

4.7.7 A scampo di equivoci, qualsiasi valore determinato da uno *Scheme Adjudicator* in relazione ad un qualsiasi Sinistro dello *Scheme* non potrà superare l'importo indicato dal Creditore dello *Scheme* nel Modulo di Sinistro come il valore del Sinistro dello *Scheme*.

4.7.8 L'importo di un Sinistro dello *Scheme* Accertato specificato in un Avviso di Determinazione dello *Scheme Adjudicator* sarà l'importo del relativo Sinistro dello *Scheme* Accertato (inclusa un'eventuale Franchigia) ai fini dello *Scheme*, e il Contraente e la Compagnia non avranno il diritto di impugnazione o revisione, né alcun diritto di avviare alcun Procedimento, in relazione alla determinazione dello *Scheme Adjudicator* o alla procedura dallo stesso seguita (in ciascun caso ai sensi dello *Scheme*), salvo in caso di negligenza, dolo, violazione intenzionale di doveri od obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto da parte dello *Scheme Adjudicator*.

4.7.9 Qualsiasi compenso (incluso il compenso proprio dello *Scheme Adjudicator* calcolato in base al costo orario), i costi, gli oneri e le spese sostenuti dallo *Scheme Adjudicator* in relazione a un Sinistro dello *Scheme* Contestato, compresi gli onorari e le spese di qualsiasi consulente o esperto da esso consultato, dovranno essere pagati dalla Compagnia come Costo dello *Scheme*. Tuttavia, lo *Scheme Adjudicator* potrà stabilire, a sua assoluta discrezione, che il Contraente interessato debba rimborsare alla Compagnia alcuni o tutti questi costi sulla base del fatto che la contestazione da parte di tale Contraente della determinazione del proprio Sinistro dello *Scheme* era irragionevole. In tali circostanze, i costi dovranno essere pagati dal Contraente in conformità con la Clausola 4.7.10. La Compagnia dovrà comunicare al Contraente se intende richiedere che lo *Scheme Adjudicator* eserciti tale discrezionalità.

4.7.10 I costi, gli oneri e le spese sostenuti dal Contraente interessato in relazione a un Sinistro dello *Scheme* Contestato saranno a carico del Contraente. L'importo della quota del Contraente interessato per qualsiasi compenso, costo, onere e spesa dello *Scheme Adjudicator*, come determinata dallo *Scheme Adjudicator*,



sarà una Passività immediatamente dovuta ed esigibile da tale Contraente a favore della Compagnia e potrà essere detratta da qualsiasi pagamento da effettuare al Contraente ai sensi della Parte 5.

4.8 Proroga dei termini

- 4.8.1 Fatta salva la Clausola 4.8.2, la Compagnia potrà, previa consultazione con i Consulenti dello *Scheme* ma a sua esclusiva discrezione, prorogare qualsiasi termine di cui alla presente Parte 4 o alla Parte 5, diverso dal Termine di Scadenza dei Sinistri, per uno o più o tutti i Contraenti.
- 4.8.2 Uno *Scheme Adjudicator* può, a propria assoluta discrezione, prorogare uno qualsiasi dei termini di cui alla Clausola 4.7 per uno o più o tutti i Contraenti.

4.9 Assistenza da parte dei Contraenti

- 4.9.1 Durante il Periodo dello *Scheme*, i Contraenti dovranno fornire alla Compagnia, ai Consulenti dello *Scheme* e allo *Scheme Adjudicator* tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta da ciascuno di essi in relazione allo *Scheme* e dovranno fornire l'assistenza che ciascuno di essi dovesse ragionevolmente richiedere in relazione al recupero di qualsiasi Proprietà (incluse le Franchigie).
- 4.9.2 La Compagnia dovrà fornire ai Consulenti dello *Scheme* e allo *Scheme Adjudicator* tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta da ciascuno di essi in relazione allo *Scheme*.
- 4.9.3 A partire dalla Data di Efficacia, i Contraenti con la presente concordano che la Compagnia avrà il diritto di intraprendere, in qualità di agente, e in nome dei, Contraenti, le azioni che la Compagnia dovesse ragionevolmente richiedere per concordare l'esclusione della Compagnia e di QBE da qualsiasi Procedimento avviato da un Contraente nei confronti della Compagnia o QBE o avviato da un Richiedente nei confronti del Contraente o nei confronti del Contraente e della Compagnia e/o QBE in relazione a qualsiasi richiesta di indennizzo che sia, o potrebbe essere, oggetto di un Sinistro dello *Scheme*.

4.10 Compensazione

- 4.10.1 Laddove vi siano stati crediti reciproci, debiti reciproci o altri rapporti reciproci tra la Compagnia e qualsiasi Contraente (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Passività derivanti da eventuali Franchigie o a esse relative), si terrà conto di:
- (a) il Sinistro dello *Scheme* aggregato del Contraente (al lordo di eventuali deduzioni) nei confronti della Compagnia; e
 - (b) tutte le Passività del Contraente nei confronti della Compagnia, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - (i) qualsiasi importo dovuto in relazione a una Franchigia; e
 - (ii) qualsiasi Passività derivante dal presente *Scheme*;

e le somme dovute dal Contraente alla Compagnia ai sensi della Clausola (b) dovranno essere compensate con le somme dovute dalla Compagnia al Contraente.

4.11 **Trattamento degli Agenti**

In qualsiasi rapporto del Contraente con la Compagnia, con i Consulenti dello *Scheme* o con lo *Scheme Adjudicator* ai sensi dello *Scheme*, il Contraente può nominare un Agente che agisca per suo conto. La Compagnia può, a sua assoluta discrezione, richiedere all'Agente o al Contraente di fornire prove dei poteri dell'Agente e del suo ambito, prima di trattare o continuare a trattare con l'Agente ai sensi dello *Scheme*.

5. PARTE 5 - PAGAMENTO DEI SINISTRI DELLO *SCHEME* ACCERTATI

5.1 Definizione o revisione della Percentuale di Pagamento

- 5.1.1 Non appena ragionevolmente possibile dopo il Termine di Scadenza dei Sinistri, e in ogni caso entro 90 giorni dal Termine di Scadenza dei Sinistri, la Compagnia, previa consultazione con i Consulenti dello *Scheme* e ai fini del pagamento in conformità con la Clausola 5.2 che segue, dovrà stabilire una Percentuale di Pagamento iniziale in conformità con la Clausola 5.1.3. Se la Compagnia stabilisce (previa consultazione con i Consulenti dello *Scheme*) e sulla base della Clausola 5.1.3 che i Sinistri dello *Scheme* Accertati possono essere pagati integralmente dalla Compagnia a valere sugli *Scheme Assets*, la Percentuale di Pagamento sarà fissata al 100%.
- 5.1.2 Dopo aver fissato la Percentuale di Pagamento iniziale in conformità con la Clausola **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, la Compagnia dovrà rivedere la Percentuale di Pagamento nei momenti che riterrà opportuni, ma almeno una volta ogni sei mesi, e dovrà valutare, alla luce della Clausola 5.1.3, se essa debba essere rivista o lasciata invariata.
- 5.1.3 Nel fissare o rivedere una Percentuale di Pagamento, la Compagnia dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che quest'ultima abbia creato riserve sufficienti, secondo quanto ritenuto prudente per consentire alla Compagnia di:
- (a) pagare la stessa Percentuale di Pagamento per tutti i Sinistri dello *Scheme* Accertati; e
 - (b) pagare integralmente tutti i Sinistri Esclusi,
- e la Compagnia non sarà tenuta ad accantonare a riserva altri importi.
- 5.1.4 Nel valutare se sono state create riserve sufficienti in conformità con la Clausola 5.1.3, la Compagnia avrà il diritto di tenere conto degli *Scheme Assets* della Compagnia.
- 5.1.5 Ai fini della definizione o della revisione di una Percentuale di Pagamento, la Compagnia avrà il diritto di ottenere e prendere in considerazione le informazioni e i pareri finanziari e/o attuariali che riterrà opportuni.
- 5.1.6 Se al momento di esaminare o rivedere una Percentuale di Pagamento precedentemente fissata in conformità con la Clausola **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o la Clausola 5.1.3, la Compagnia dovesse ritenere che, tenendo conto degli aspetti di cui alle Clausole da 5.1.3 a 5.1.4 vi siano *Scheme Assets* insufficienti per mantenere la Percentuale di Pagamento corrente in quel momento a quel livello, la Compagnia dovrà ridurre la Percentuale di Pagamento al livello ritenuto opportuno alla luce di tali disposizioni. Tale riduzione della Percentuale di Pagamento non farà sorgere alcun obbligo in capo al Contraente di rimborsare la differenza tra l'importo che sarebbe stato dovuto in relazione a tale Percentuale di Pagamento ridotta e

l'importo effettivamente pagato a tale Contraente in relazione a qualsiasi Percentuale di Pagamento precedente.

- 5.1.7 La Compagnia avrà il diritto di sospendere i pagamenti a tutti i Contraenti per il periodo che dovesse ritenere opportuno fino a un massimo di 180 giorni qualora si rendano disponibili informazioni sulla posizione finanziaria della Società che comportino la necessità di valutare se mantenere o ridurre l'attuale Percentuale di Pagamento. Non appena possibile durante tale periodo e in ogni caso al termine dello stesso, la Compagnia dovrà fissare una Percentuale di Pagamento ridotta o dovrà ripristinare i pagamenti rispetto a qualsiasi Percentuale di Pagamento precedentemente fissata.

5.2 Tempistica di pagamento dei Sinistri dello *Scheme* Accertati

- 5.2.1 Non appena ragionevolmente possibile dopo, e in ogni caso entro 30 giorni da, l'evento più recente tra:

- (a) la fissazione di una Percentuale di Pagamento; e
- (b) un Sinistro dello *Scheme* che diventa un Sinistro dello *Scheme* Accertato,

la Compagnia dovrà pagare al Contraente la Percentuale di Pagamento pertinente di tale Sinistro dello *Scheme* Accertato in conformità con la Clausola 5.4.

- 5.2.2 Nel caso in cui la Compagnia stabilisca un aumento della Percentuale di Pagamento in conformità con la Clausola 5.1.3, la Compagnia dovrà pagare:

- (a) la Percentuale di Pagamento aumentata rispetto a tutti i Sinistri dello *Scheme* che diventino Sinistri dello *Scheme* Accertati dopo la fissazione della Percentuale di Pagamento aumentata; e
- (b) a ciascun Contraente che abbia ricevuto in precedenza il pagamento relativo a un Sinistro dello *Scheme* Accertato con una Percentuale di Pagamento inferiore, un importo pari alla differenza tra la Percentuale di Pagamento inferiore precedentemente pagata al Contraente in relazione al suo Sinistro dello *Scheme* Accertato e la Percentuale di Pagamento aumentata del suo Sinistro dello *Scheme* Accertato, non appena ragionevolmente possibile, e in ogni caso entro 30 giorni.

- 5.2.3 Nel caso in cui la Compagnia stabilisca una riduzione della Percentuale di Pagamento, la Compagnia dovrà pagare la Percentuale di Pagamento ridotta in relazione a tutti i Sinistri dello *Scheme* che diventino Sinistri dello *Scheme* Accertati dopo la fissazione di tale Percentuale di Pagamento ridotta in conformità con la Clausola 5.4, non appena ragionevolmente possibile, e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui il Sinistro dello *Scheme* diventi un Sinistro dello *Scheme* Accertato.

5.3 Effetto del pagamento dei Sinistri dello *Scheme* Accertati



5.3.1 L'importo del Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente ai sensi dello *Scheme*, come determinato in conformità alla Parte 4, costituirà l'intera passività della Compagnia nei confronti del Contraente interessato in relazione al suo Sinistro dello *Scheme* e il pagamento della Percentuale di Pagamento finale di tale Sinistro dello *Scheme* Accertato ai sensi della Clausola 5.4 costituirà la liquidazione completa e definitiva di tutti i Sinistri dello *Scheme* di tale Contraente nei confronti della Compagnia.

5.4 Metodo di pagamento

5.4.1 Tutti i pagamenti a favore di un Contraente ai sensi del presente *Scheme* dovranno essere effettuati in conformità con la presente Clausola 5.4.

5.4.2 Qualora il Contraente fornisca alla Compagnia i dettagli completi di un conto bancario valido su cui effettuare il pagamento relativo al Modulo di Sinistro, i pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario. Tale pagamento sarà a rischio, costo e spese del Contraente. Qualora un Contraente non fornisca alla Compagnia i dettagli completi di un conto bancario valido su cui effettuare il pagamento relativo al Modulo di Sinistro, entro 30 giorni dalla terza e ultima richiesta della Compagnia di fornire tali informazioni, il Sinistro dello *Scheme* Accertato di tale Contraente sarà considerato interamente pagato e il Contraente non potrà avanzare ulteriori pretese in merito.

5.4.3 Tutti i pagamenti ai Contraenti ai sensi dello *Scheme* dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore del Contraente interessato o a favore dell'altro soggetto che il Contraente dovesse comunicare per iscritto alla Compagnia.

5.4.4 Il pagamento ai sensi dello *Scheme* relativo a un Sinistro dello *Scheme* Accertato sarà considerato effettuato il giorno in cui le istruzioni per il bonifico bancario sono state impartite alla banca interessata ai sensi della Clausola 5.4.2 e tale pagamento costituirà una valida liberazione della Compagnia dall'obbligazione di pagare l'importo corrispondente al Contraente.

5.4.5 La Compagnia non sarà tenuta a effettuare alcun pagamento ai Contraenti fino a quando la Compagnia stessa non avrà accertato che l'effettuazione di tale pagamento non è vietata da una legge o regolamento applicabile.

5.5 Diritti del Contraente

Nessun Contraente avrà diritto a ricevere alcun pagamento in relazione a un Sinistro dello *Scheme* se non in conformità con la Clausola 5.2.

5.6 Valuta dei pagamenti

Ciascun Sinistro dello *Scheme* Accertato dovrà essere pagato nella valuta specificata nella Polizza Assicurativa che dà origine al Sinistro dello *Scheme* Accertato.

5.7 Sinistri Esclusi

La Compagnia dovrà pagare i Sinistri Esclusi esclusivamente a valere sugli Attivi Esclusi.

6. PARTE 6 - IL CONSIGLIO

6.1 Il Consiglio in generale

- 6.1.1 Il Consiglio sarà composto dagli Amministratori che sono stati, e restano, debitamente nominati di volta in volta ai sensi degli Atti Costitutivi della Compagnia.
- 6.1.2 La Compagnia (agendo tramite il Consiglio) dovrà garantire che la composizione del Consiglio sia conforme al *Companies Act* e ai suoi Atti Costitutivi e dovrà garantire, per quanto possibile, che vi sia un numero sufficiente di Amministratori in carica in ogni momento.
- 6.1.3 Fatti salvi gli Atti Costitutivi, un Amministratore può essere un creditore della Compagnia o un amministratore o un azionista di, o altrimenti titolare di un interesse in, un soggetto che è creditore della Compagnia, ma nell'esercizio delle proprie funzioni di amministratore della Compagnia non avrà diritto a informazioni riservate in possesso della Compagnia relative a questioni in cui tale creditore abbia un interesse in conflitto con la Compagnia.

6.2 Il Consiglio durante il Periodo dello *Scheme*

- 6.2.1 L'attuazione dello *Scheme* sarà effettuata dalla Compagnia che agisce tramite i propri Amministratori e i poteri del Consiglio continueranno a essere esercitati, nel rispetto dei termini dello *Scheme*.
- 6.2.2 Il Consiglio può, a sua assoluta discrezione, consultare i Consulenti dello *Scheme*.
- 6.2.3 alcuna disposizione dello *Scheme* solleva il Consiglio dal proprio dovere di agire in conformità con il *Companies Act*, l'*Insolvency Act* o impedirà al Consiglio di adempiere ai suoi obblighi di legge o di altro tipo.

6.3 Il Consiglio - Responsabilità e indennizzi

- 6.3.1 Nessun Contraente avrà il diritto di contestare la validità di alcun atto compiuto od omesso in buona fede e con la dovuta diligenza da qualsiasi Amministratore o membro del Consiglio in conformità e per attuare le disposizioni dello *Scheme* (incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi atto compiuto od omesso in buona fede e con la dovuta diligenza in relazione agli Attivi Esclusi e ai Sinistri Esclusi) o l'esercizio da parte di tale soggetto in buona fede e con la dovuta diligenza di qualsiasi potere a esso conferito ai fini dello *Scheme* se esercitato in conformità e per attuare tali disposizioni e nessuno di tali soggetti sarà responsabile per eventuali perdite, salvo tale perdita non sia attribuibile a colpa grave, inadempienza, violazione degli obblighi o violazione degli obblighi fiduciari da parte dei medesimi
- 6.3.2 Fatte salve le limitazioni previste dal *Companies Act*, la Compagnia dovrà indennizzare ciascun Amministratore (in tale veste) contro:

- (a) tutte le azioni, le richieste di indennizzo, i procedimenti e le domande promosse o presentate nei loro confronti in relazione a qualsiasi atto od omissione, che abbiano compiuto in buona fede senza colpa, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto nel corso dell'attuazione dello *Scheme* in conformità con i suoi termini; e
 - (b) le spese e le passività ragionevolmente sostenute dagli Amministratori nel corso dell'attuazione dello *Scheme* in conformità con i suoi termini.
- 6.3.3 Fatta salva la generalità della Clausola 6.3.2, la Compagnia inoltre dovrà indennizzare ciascun Amministratore (in tale veste):
- (a) contro qualsiasi passività incorsa dagli Amministratori per la difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento, civile o penale, in relazione a qualsiasi accusa di colpa, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto relativamente al presente *Scheme*, in cui la sentenza sia emessa a favore dell'Amministratore interessato o in cui l'Amministratore interessato è assolto; o
 - (b) in relazione a qualsiasi domanda in uno di tali procedimenti in cui l'Amministratore sia esonerato da un tribunale dalla responsabilità per colpa, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto in relazione agli affari della Compagnia.
- 6.3.4 La Compagnia può:
- (a) acquistare e mantenere per qualsiasi Amministratore, un'assicurazione contro qualsiasi responsabilità per la quale la Compagnia ha elargito un indennizzo ai sensi delle Clausole 6.3.2 o 6.3.3; e
 - (b) rimborsare i costi sostenuti da un Amministratore per la difesa nell'ambito dei procedimenti descritti nelle Clausole 6.3.2 o 6.3.3 che riguardano la Compagnia, a **condizione che** la Compagnia ottenga dall'Amministratore l'obbligo di rimborsare la Compagnia (con gli interessi) in relazione a qualsiasi somma che, in ogni caso, non sarebbe stata dovuta dalla Compagnia ai sensi della Clausola 6.3.3.



7. PARTE 7 — GLI SCHEME ADJUDICATORS

7.1 Gli *Scheme Adjudicators*

- 7.1.1 La Compagnia ha nominato ciascuno degli *Scheme Adjudicator* Italiani Nominati come *Scheme Adjudicators* nell'ambito dello *Scheme* in relazione alle Polizze Assicurative regolate dalla legge italiana.
- 7.1.2 La Compagnia ha nominato lo *Scheme Adjudicator* Spagnolo come *Scheme Adjudicator* nell'ambito dello *Scheme* in relazione alle Polizze Assicurative regolate dalla legge spagnola.
- 7.1.3 Ciascuno *Scheme Adjudicator* avrà i poteri, i diritti e i doveri ad esso conferiti nello *Scheme* e dovrà adempiere ai doveri e alle responsabilità ad esso imposti nello *Scheme*.
- 7.1.4 Ciascuno *Scheme Adjudicator* sarà retribuito in base al costo orario per l'esercizio e l'adempimento dei suoi poteri, diritti, doveri e funzioni ai sensi dello *Scheme*, e tale remunerazione dovrà essere corrisposta in conformità con la Clausola 4.7.9.

7.2 Poteri, ruolo e doveri degli *Scheme Adjudicators*

- 7.2.1 Ciascuno *Scheme Adjudicator* sarà responsabile dell'aggiudicazione e della determinazione finale di ciascun Sinistro dello *Scheme* Contestato a esso deferito.
- 7.2.2 Ciascuno *Scheme Adjudicator* avrà il diritto di consultare i Consulenti, inclusi i consulenti legali e gli esperti, che dovesse ritenere opportuni per determinare qualsiasi Sinistro dello *Scheme* Contestato e tutti i costi così sostenuti saranno considerati come Costi dello *Scheme*.

7.3 Doveri degli *Scheme Adjudicators*

Ciascun *Scheme Adjudicator* dovrà agire in buona fede con ragionevole competenza e diligenza e dovrà esercitare i propri poteri, doveri e funzioni ai sensi dello *Scheme* al fine di garantire che i Sinistri dello *Scheme* Contestati siano giudicati nel modo più equo ed economico possibile, nell'interesse di tutti i Contraenti e in conformità con lo *Scheme*.

7.4 Responsabilità degli *Scheme Adjudicators*

- 7.4.1 I Contraenti non avranno il diritto di contestare la validità di alcun atto compiuto od omesso in buona fede e con la dovuta diligenza da uno *Scheme Adjudicator* in conformità con le disposizioni dello *Scheme* o l'esercizio o l'esecuzione da parte dello stesso in buona fede e con ragionevole competenza e diligenza di qualsiasi potere, dovere o funzione a esso conferito ai fini dello *Scheme*.
- 7.4.2 Gli *Scheme Adjudicators* non saranno responsabili per le eventuali perdite derivanti da qualsiasi atto che compiono od omettono di compiere nell'ambito o ai sensi dello *Scheme*, salvo che tale perdita non sia attribuibile alla loro

negligenza intenzionale, violazione degli obblighi legali, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto.

7.4.3 Nulla di quanto contenuto nella presente Clausola 7.4 escluderà la responsabilità di uno *Scheme Adjudicator* per negligenza.

7.5 Decadenza dall'incarico

7.5.1 Uno *Scheme Adjudicator* cesserà dall'incarico qualora:

- (a) sia soggetto a un Evento di Risoluzione Individuale;
- (b) si dimetta dando un preavviso scritto di 30 giorni alla Compagnia o il preavviso più breve che dovesse essere concordato con la Compagnia;
o
- (c) venga rimosso dalla Compagnia perché, a giudizio della Compagnia (agendo in modo ragionevole) e dei Consulenti dello *Scheme*, non è in grado o non è riuscito a svolgere i propri compiti ai sensi dello *Scheme*.

7.5.2 Qualora si renda vacante la carica di *Scheme Adjudicator*, la Compagnia dovrà provvedere, non appena ragionevolmente possibile, a ricoprire il posto vacante con un soggetto indipendente che sia debitamente qualificato, secondo il giudizio della Compagnia (agendo in modo ragionevole e previa consultazione con i Consulenti dello *Scheme*), per svolgere le funzioni di *Scheme Adjudicator* ai sensi dello *Scheme*.

8. PARTE 8 — I CONSULENTI DELLO *SCHEME*

8.1 Qualifica, nomina, dimissioni e revoca

- 8.1.1 Un Consulente dello *Scheme* dovrà essere un commercialista e/o una persona fisica pienamente autorizzata ad agire in qualità di curatore fallimentare ai sensi della sezione 390A dell'*Insolvency Act*. A decorrere dalla Data di Efficacia, i Consulenti dello *Scheme* iniziali saranno Kevin Gill e Richard Barker, entrambi di Ernst & Young LLP.
- 8.1.2 Un Consulente dello *Scheme* può dimettersi dal proprio incarico in qualsiasi momento con un preavviso scritto alla Compagnia non inferiore a 3 mesi. La nomina di un Consulente dello *Scheme* sarà annullata qualora quest'ultimo sia soggetto a un Evento di Risoluzione Individuale.
- 8.1.3 Le funzioni, i poteri e i doveri dei Consulenti dello *Scheme* ai sensi dello *Scheme* possono essere svolti ed esercitati individualmente, congiuntamente o disgiuntamente e qualsiasi atto che deve essere compiuto da un Consulente dello *Scheme* o dai Consulenti dello *Scheme* ai sensi dello *Scheme* può essere eseguito da uno, alcuni o tutti.
- 8.1.4 Qualora si renda vacante la carica di Consulente dello *Scheme*, la Compagnia dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per ricoprire immediatamente il posto vacante con un soggetto in possesso delle qualifiche necessarie, secondo il giudizio della Compagnia (agendo in modo ragionevole), per svolgere le funzioni di Consulente dello *Scheme* ai sensi dello *Scheme*.

8.2 Funzioni, poteri e doveri dei Consulenti dello *Scheme* durante il Periodo dello *Scheme*

- 8.2.1 Con effetto immediato dalla Data di Efficacia, i Consulenti dello *Scheme* dovranno:
- (a) avere:
- (i) il diritto di essere consultati in merito alle questioni descritte nelle definizioni degli Attivi Esclusi e della Percentuale di Pagamento Finale e nelle Clausole 4.8.1, 5.1.1, 6.2.2 e 7.5.2; e
- (ii) i diritti loro conferiti nella Clausola 10.1.1(b);
- (b) avere il diritto di delegare a una qualsiasi persona fisica che sia alle dipendenze o sia socio o amministratore della stessa società di uno dei Consulenti dello *Scheme* e che sia pienamente autorizzata ad agire in qualità di curatore fallimentare ai sensi della sezione 390A dell'*Insolvency Act* o sia un commercialista (un "Delegato"), tutte o alcune delle funzioni, poteri, diritti, autorità e discrezionalità conferiti ai Consulenti dello *Scheme* ai sensi dello *Scheme* e di volta in volta revocare tale delega, **fermo restando che** i Consulenti dello *Scheme* saranno personalmente responsabili di qualsiasi atto od omissione di tale



Delegato nella stessa misura in cui lo avessero espressamente autorizzato;

- (c) avere il diritto a una remunerazione, secondo le condizioni approvate dalla Compagnia che agisce tramite i propri Amministratori per l'esercizio delle loro funzioni e poteri ai sensi dello *Scheme* e per tutte le spese ragionevolmente e adeguatamente sostenute da essi in relazione a esso; e
- (d) assumere e retribuire (a spese della Compagnia) commercialisti, attuari, avvocati e altri consulenti professionali o agenti sia in Inghilterra e Galles che in altre giurisdizioni, a condizione che tale impiego sia necessario o auspicabile al fine di svolgere le loro funzioni e poteri ai sensi dello *Scheme*.

8.2.2 Fatta salva la generalità della Clausola 8.2.1, nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri ai sensi dello *Scheme*, i Consulenti dello *Scheme* dovranno:

- (a) avere pieno accesso in qualsiasi momento a tutti i libri, registri e altri documenti della Compagnia, per ricevere tutte le informazioni di cui dovessero avere necessità in relazione alla propria attività;
- (b) essere remunerati per l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri ed essere rimborsati per tutte le spese da essi debitamente sostenute in relazione a detto esercizio; e
- (c) avere il diritto di compiere tutti gli altri atti accessori all'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui alla presente Clausola 8.2.2 e alla Clausola 8.2.1.

8.3 Responsabilità e indennizzo

8.3.1 Nello svolgimento delle loro funzioni e nell'esercizio dei loro poteri e doveri ai sensi dello *Scheme*, i Consulenti dello *Scheme* dovranno agire in buona fede e con la dovuta attenzione e diligenza nell'interesse dei Contraenti nel loro complesso e dovranno utilizzare i poteri a essi conferiti dallo *Scheme* allo scopo di garantire che lo *Scheme* sia gestito in conformità con i suoi termini.

8.3.2 Nessun Contraente avrà il diritto di contestare la validità di alcun atto compiuto od omesso in buona fede e con la dovuta diligenza dai Consulenti dello *Scheme* in conformità con, e per attuare le disposizioni di, lo *Scheme* o l'esercizio da parte dei Consulenti dello *Scheme* in buona fede e con la dovuta diligenza di qualsiasi potere a essi conferito ai fini dello *Scheme* se esercitato in conformità con, e per attuare le disposizioni di, lo *Scheme* e i Consulenti dello *Scheme* non saranno responsabili di alcuna perdita salvo che tale perdita non sia attribuibile alla negligenza, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto dei Consulenti dello *Scheme* (o dei loro Dipendenti o Delegati).

8.3.3 Nessun Contraente avrà il diritto di contestare la validità di alcun atto compiuto od omesso da un Dipendente in buona fede e con la dovuta diligenza in

conformità con lo *Scheme* e per attuare le sue disposizioni, se esercitato in conformità con , lo *Scheme* e per attuare le sue disposizioni e nessun Dipendente sarà responsabile di alcuna perdita, salvo che tale perdita non sia attribuibile alla propria negligenza, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto.

- 8.3.4 Fatta salva la Clausola 8.3.2 o la disposizione contenuta nella Clausola 8.2.1(b), nessun Contraente avrà il diritto di contestare la validità di alcun atto compiuto od omesso in buona fede e con la dovuta diligenza da qualsiasi Delegato in conformità con lo *Scheme* e per attuare le sue disposizioni o l'esercizio da parte di tale Delegato in buona fede e con la dovuta diligenza di qualsiasi potere conferito ai Consulenti dello *Scheme* ai fini dello *Scheme* se esercitato in conformità con lo *Scheme* e per attuare le sue disposizioni e nessun Delegato sarà responsabile di alcuna perdita salvo che tale perdita sia attribuibile alla sua negligenza, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto (o a quella di qualsiasi Dipendente).
- 8.3.5 Fatto salvo il *Companies Act*, la Compagnia dovrà indennizzare ciascun Consulente dello *Scheme* (in tale veste) e i relativi Dipendenti e Delegati contro:
- (a) tutte le azioni, le richieste di indennizzo, i procedimenti e le domande promossi o presentati nei confronti di tale Consulente dello *Scheme*, Dipendente o Delegato in relazione a qualsiasi atto compiuto od omesso da tale Consulente dello *Scheme*, Dipendente o Delegato in buona fede senza negligenza, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto nel corso dell'attuazione dello *Scheme* in conformità con i suoi termini; e
 - (b) tutte le spese e le passività debitamente sostenute da tale Consulente dello *Scheme*, Dipendente o Delegato nell'esercizio delle proprie funzioni e poteri (o delle funzioni per le quali tale Dipendente sia alle dipendenze del Consulente dello *Scheme* o di qualsiasi Delegato) nel corso dell'attuazione dello *Scheme* in conformità con i suoi termini.
- 8.3.6 Fatta salva la generalità della Clausola 8.3.5, la Compagnia inoltre dovrà indennizzare ciascun Consulente dello *Scheme*, Dipendente o Delegato:
- (a) contro qualsiasi passività incorsa dal Consulente dello *Scheme*, dal Dipendente o dal Delegato per la difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento, civile o penale, relativo a negligenza, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto in cui la sentenza sia emessa a favore del Consulente dello *Scheme*, del Dipendente o del Delegato o in cui il Consulente dello *Scheme*, Dipendente o Delegato sia assolto; o
 - (b) in relazione a qualsiasi domanda in uno di tali procedimenti in cui il Consulente dello *Scheme*, Dipendente o Delegato sia esonerato da un tribunale dalla responsabilità per negligenza, inadempienza, violazione dei doveri, violazione degli obblighi fiduciari, atto fraudolento o disonesto,

in ogni caso, in relazione alle attività della Compagnia o all'amministrazione dello *Scheme*.

8.3.7 La Compagnia potrà:

- (a) acquistare e mantenere, per qualsiasi soggetto di cui alla Clausola 8.3.5, un'assicurazione contro qualsiasi responsabilità in relazione alla quale la Compagnia sarebbe obbligata a risarcire tale soggetto in conformità con le Clausole 8.3.5 e 8.3.6; e
- (b) pagare i costi sostenuti da qualsiasi soggetto di cui alla Clausola 8.3.6 per la difesa nell'ambito dei procedimenti descritti nella Clausola 8.3.6, a condizione che la Compagnia ottenga da un Consulente dello *Scheme* l'obbligo di rimborsare la Compagnia (con gli interessi) in relazione a qualsiasi somma che, in ogni caso, non sarebbe stata dovuta dalla Compagnia ai sensi della Clausola 8.3.6.

9. PARTE 9 — LIBERATORIE

9.1 Contraenti in relazione allo *Scheme*

9.1.1 Con effetto dalla Data di Efficacia e subordinatamente alla Clausola 35, ciascun Contraente dovrà, irrevocabilmente e incondizionatamente, rinunciare completamente e definitivamente a, e liberare [la Compagnia] definitivamente nella misura massima consentita dalla legge applicabile da, qualsiasi rivendicazione che in ogni caso abbia mai avuto, potrebbe avere o potrà avere in futuro, nei confronti di:

- (a) la Compagnia;
- (b) ciascun Consulente dello *Scheme*;
- (c) ciascuno *Scheme Adjudicator*; e
- (d) ciascuna delle loro Parti Correlate, rappresentanti e consulenti,

di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo derivante (ciascuna una “**Parte Esonerata**” e, collettivamente, le “**Parti Esonerate**”), in relazione o in ragione di, o derivante direttamente o indirettamente dalla loro partecipazione alla formulazione, negoziazione, stipulazione e attuazione dello *Scheme* o di qualsiasi documento stipulato in relazione allo *Scheme*.

9.1.2 La Clausola 9.1.1 non determinerà la rinuncia, l’esonero o l’annullamento di alcun diritto del Contraente che derivi in relazione o in ragione di, o derivi direttamente o indirettamente dallo *Scheme*, dal Sinistro dello *Scheme* del Contraente o da qualsiasi atto fraudolento, dolo, colpa grave o atto disonesto da parte di qualsiasi soggetto.

9.2 Terze parti

Una Parte Esonerata ha il diritto di far valere e godere dei benefici della presente Parte 9 e di fare affidamento su di essa, indipendentemente dal fatto che sia o meno parte dello *Scheme*. Le Parti non avranno il diritto di annullare o modificare alcun termine della presente Parte 9 in modo pregiudizievole per una Parte Esonerata senza il consenso della Parte Esonerata interessata.



10. PARTE 10 - DURATA DELLO SCHEME

10.1 Cessazione dello Scheme

10.1.1 Fatte salve le Clausole 10.2 e 10.3 (che rimarranno valide anche dopo tale cessazione), lo *Scheme*:

- (a) si concluderà dopo che la Compagnia avrà comunicato ai Contraenti che:
 - (i) tutti i Sinistri dello *Scheme* sono stati definitivamente determinati in conformità con la Parte 4; e
 - (ii) è stato effettuato il pagamento (o la relativa somma è stata accantonata) della Percentuale di Pagamento Finale per tutti i Sinistri dello *Scheme* Accertati;

“Completamento” e

- (b) cesserà in altro modo dopo che i Consulenti dello *Scheme* (previa consultazione con la Compagnia) avranno comunicato ai Contraenti di aver stabilito che, dopo le dovute indagini, lo *Scheme* non è più nell'interesse dei Contraenti considerati nel loro complesso (“Altra Risoluzione”).


10.2 Effetto del Completamento o dell'Altra Risoluzione


10.2.1 In caso di Completamento:


- (a) tutti gli *Scheme Assets* residui dovranno essere liberati dallo *Scheme Trust* alla Compagnia;
- (b) la risoluzione dello *Scheme* non pregiudicherà alcun diritto od obbligo derivante dallo *Scheme* in conseguenza di atti od omissioni avvenuti prima del Completamento, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto a un indennizzo a valere sugli attivi della Compagnia a seguito di atti od omissioni avvenuti, o che siano in conseguenza di passività o spese sostenute, prima della risoluzione dello *Scheme*; e
- (c) le disposizioni della presente Clausola 10.2 e delle Clausole 5.3, 6.3, 7.4, 8.3 e 9, continueranno a essere pienamente valide.

10.2.2 In caso di Altra Risoluzione:

- (a) tutti gli *Scheme Assets* residui dovranno essere liberati dallo *Scheme Trust* alla Società;
- (b) la risoluzione dello *Scheme* non pregiudicherà alcun diritto od obbligo derivante dallo *Scheme* in conseguenza di atti od omissioni avvenuti prima dell'Altra Risoluzione, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto a un indennizzo a valere sugli attivi della Compagnia a seguito di atti od omissioni avvenuti, o che siano in conseguenza di passività o spese sostenute, prima della risoluzione dello *Scheme*; e







- (c) le disposizioni della presente Clausola 10.2 e delle Clausole 6.3, 7.4, 8.3 e 9 continueranno a essere pienamente valide; e
- (d) qualsiasi determinazione effettuata in conformità alle Clausole 4.4.5, 4.4.8, 4.7, 4.4.10 e 4.7.8 continuerà ad essere vincolante in conformità con tali disposizioni.

10.3 Effetto dell'Evento di Insolvenza

- 10.3.1 Qualora la Compagnia sia soggetta a un Evento di Insolvenza e lo *Scheme* non sia stato completato o altrimenti risolto prima di allora in conformità con la Clausola 10.1.1, lo *Scheme* non si risolverà e continuerà a essere pienamente valido ed efficace.
- 10.3.2 In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni dello *Scheme*, della FSMA, dell'*Insolvency Act*, delle *Insolvency Rules*, del *Financial Services and Markets Act 2000 (Administration Orders Relating to Insurers) Order 2010*, delle *Insurers (Reorganization and Liquidating) Regulations 2004/353*, delle *Insurers (Winding Up) Rules 2001* e/o delle *Compensation Rules* applicabili alla Compagnia a seguito dell'Evento di Insolvenza, ai fini dello *Scheme*, prevarranno le disposizioni dello *Scheme*.

11. PARTE 11 - DISPOSIZIONI GENERALI DELLO *SCHEME*

11.1 Utilizzo degli *Scheme Assets*

Gli *Scheme Assets* disponibili per la distribuzione ai sensi dello *Scheme* saranno utilizzati dalla Società per il pagamento o l'accantonamento dei Sinistri dello *Scheme* Accertati in conformità alle Parti 4 e 5.

11.2 Servizi di gestione dei Sinistri

A partire dalla Data di Efficacia, la Compagnia potrà, senza tuttavia averne l'obbligo, continuare a fornire Servizi di Gestione dei Sinistri a tutti i Contraenti.

11.3 Procura

A decorrere dalla Data di Efficacia fino alla Data di Risoluzione inclusa, in considerazione dei diritti conferiti ai Contraenti ai sensi del presente *Scheme*, ciascun Contraente nomina irrevocabilmente, e si considererà a tutti gli effetti come se avesse nominato irrevocabilmente, la Compagnia come suo procuratore e agente e autorizza, dirige, istruisce e autorizza irrevocabilmente la Compagnia (rappresentata da qualsiasi rappresentante debitamente autorizzato) a intraprendere tutte le azioni e a compiere tutte le altre iniziative che dovessero essere ragionevolmente necessarie o auspicabili per conferire efficacia al presente *Scheme*.

11.4 Modifica dello *Scheme*

La Compagnia potrà, in qualsiasi udienza del Tribunale finalizzata all'approvazione dello *Scheme*, acconsentire per conto dei Contraenti a qualsiasi modifica o integrazione dello *Scheme* o di qualsiasi termine o condizione che il Tribunale dovesse ritenere opportuno approvare o imporre e che non abbia, direttamente o indirettamente, un effetto sostanzialmente negativo sui diritti di qualsiasi Contraente ai sensi dello *Scheme* (nella sua qualità di Contraente).

11.5 Prevalenza dello *Scheme*

In caso di incongruenze tra i termini di una Polizza Assicurativa e il presente *Scheme*, prevarranno i termini del presente *Scheme*.

11.6 Comunicazioni

11.6.1 Fatta salva la Clausola 11.7, qualsiasi comunicazione da effettuare ai sensi dello *Scheme* dovrà essere in forma scritta e sarà considerata come debitamente effettuata se consegnata a mano o inviata per posta o via *e-mail* a:

(a) nel caso della Compagnia, a:

Reliance National Insurance Company (Europe) Limited
c/o Premia UK Services Company Ltd
2 Minster Court
Mincing Lane
Londra, EC3R 7BB
Inghilterra

Contatti: Barry Toolan
Telefono: +44 20 4566 5673
E-mail: RNICEScheme@Premiare.uk

- (b) nel caso di un Contraente, in relazione al suo specifico Sinistro dello *Scheme*, all'ultimo indirizzo *e-mail* noto o all'ultimo indirizzo postale noto di cui la Compagnia sia a conoscenza;
- (c) nel caso dei Contraenti in generale, in relazione a qualsiasi comunicazione applicabile allo *Scheme* o ai Sinistri dello *Scheme* in generale, mediante avviso pubblicato sul Sito Web;
- (d) nel caso dei Consulenti dello *Scheme*, a:

Kevin Gill e Richard Barker
Ernst & Young LLP
1 More London
Londra SE1 2AF
Regno Unito

E-mail: kgill@parthenon.ey.com; rbarker@parthenon.ey.com

o qualsiasi altro indirizzo che i Consulenti dello *Scheme* dovessero comunicare ai Contraenti ai fini della presente Clausola **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**; e

- (e) nel caso degli *Scheme Adjudicators*, ai recapiti che dovessero essere comunicati alla Compagnia e al Contraente dallo *Scheme Adjudicator* a tal fine;

11.6.2 Qualsiasi avviso o altra comunicazione scritta da emettere ai sensi dello *Scheme* sarà considerata come ricevuta (salvo quanto diversamente previsto nel presente documento):

- (a) se consegnata a mano, il primo Giorno Lavorativo successivo alla consegna;
- (b) se inviata per posta, il secondo Giorno Lavorativo successivo alla spedizione se il destinatario si trova nel Paese di spedizione o altrimenti il settimo Giorno Lavorativo successivo alla spedizione; e
- (c) se inviata per *e-mail*, in conformità con la Clausola 11.7.4.

11.6.3 Per provare la notifica, nel caso di una comunicazione inviata per Posta, sarà sufficiente la prova che la busta sia stata correttamente affrancata, indirizzata e consegnata alla Posta.

11.6.4 A scanso di equivoci, ma salvo il caso in cui si ritenga che siano stati presentati in conformità con la Clausola 4.2.2, i Moduli di Sinistro devono essere presentati in conformità ai requisiti stabiliti nella Metodologia dei Sinistri. La

Clausola 11.6.2 non si applica alla presentazione di un Modulo di Sinistro alla Compagnia, che sarà considerato ricevuto solo quando effettivamente ricevuto.

11.7 Comunicazioni informatiche

11.7.1 Salvo quanto diversamente indicato nella Metodologia dei Sinistri, le informazioni relative ai Sinistri dello *Scheme* (compresi i Moduli di Sinistro e le copie di qualsiasi documentazione di supporto pertinente) e qualsiasi altra comunicazione che deve o che può essere fornita o inviata ai sensi del presente documento potranno essere fornite o inviate dalla Compagnia, dai Consulenti dello *Scheme*, dagli *Scheme Adjudicators* o dal Contraente interessato in formato elettronico all'indirizzo specificato a tal fine, rispettivamente, dalla Compagnia, dai Consulenti dello *Scheme*, dagli *Scheme Adjudicators* o dal Contraente (che acconsentono tutti al utilizzo di comunicazioni informatiche).

11.7.2 Laddove una comunicazione venga inviata alla Compagnia in formato elettronico:

- (a) l'intero messaggio *e-mail*, compresi gli eventuali allegati, deve avere una dimensione inferiore a 35 megabyte;
- (b) una copia cartacea di qualsiasi messaggio *e-mail* deve essere inviata alla Compagnia, se così richiesto;
- (c) la ricezione da parte del Contraente di una conferma automatica costituirà la prova conclusiva che il messaggio *e-mail* è stato inviato in conformità con la Clausola 11.7.1 e ricevuta; e
- (d) il messaggio *e-mail* non si considererà ricevuto salvo non sia ricevuto nella casella di posta elettronica della Compagnia e la Compagnia sia in grado di aprire e stampare la stessa e gli eventuali allegati e, laddove richiesto, salvo non venga ricevuta una copia cartacea in conformità con la Clausola sub (b).

11.7.3 Qualora una comunicazione alla Compagnia, ai Consulenti dello *Scheme*, agli *Scheme Adjudicators* o a un Contraente in formato elettronico superi i 35 megabyte di dimensione, il messaggio *e-mail* dovrà essere suddiviso in più messaggi *e-mail*, ciascuno dei quali deve avere una dimensione inferiore a 35 megabyte, compresi gli eventuali allegati. In alternativa, la comunicazione dovrà essere inviata alla Compagnia, ai Consulenti dello *Scheme*, agli *Scheme Adjudicators* o a un Contraente per Posta.

11.7.4 Fatta salva la Clausola 11.7.2, le comunicazioni inviate o le informazioni fornite in formato elettronico si considereranno ricevute il primo Giorno Lavorativo successivo alla scadenza di 48 ore dall'invio da parte del mittente.

11.8 Calcolo dei Periodi di Tempo

11.8.1 Un periodo di sei mesi decorrerà dal giorno del mese in cui inizia il periodo fino al giorno numericamente corrispondente del sesto mese successivo (a seconda dei casi) meno un giorno. In assenza di un giorno numericamente



corrispondente in quel semestre, il termine scadrà l'ultimo Giorno Lavorativo di quel mese.

- 11.8.2 Un riferimento a un numero di giorni diverso dai Giorni Lavorativi sarà considerato un riferimento a quel numero di giorni di calendario, inclusi sabato, domenica e giorni festivi.

11.9 Legge applicabile e foro competente

11.9.1 Lo *Scheme* sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi di Inghilterra e Galles e i Contraenti concordano che il Tribunale avrà la giurisdizione esclusiva per istruire e decidere qualsiasi Procedimento e per risolvere qualsiasi controversia che possa derivare dalla Relazione Esplicativa o dallo *Scheme*, inclusa la presente Clausola 11.9, o da qualsiasi azione intrapresa od omessa ai sensi dello *Scheme* o in relazione all'amministrazione dello *Scheme*, e a tale scopo i Contraenti si sottomettono irrevocabilmente alla giurisdizione del Tribunale fermo restando, tuttavia, che nulla di quanto contenuto nella presente Clausola 11.9 pregiudicherà:

- (a) la validità di qualsiasi altra disposizione che determini la legge applicabile tra la Compagnia e un Contraente, sia essa contenuta in una Polizza Assicurativa o in altro modo; o
- (b) la legge applicabile applicata da un'autorità giudiziaria in qualsiasi decisione applicabile alla Compagnia e a qualsiasi Contraente.

11.9.2 Fatte salve le disposizioni della Clausola 11.9.1, la Compagnia manterrà il diritto di avviare Procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie di qualsiasi altro Paese avente giurisdizione ai sensi delle proprie leggi per istruire tali Procedimenti.

Datato 13 maggio 2024

**ALLEGATO 1
METODOLOGIA DEI SINISTRI**

PARTE A

METODOLOGIA DEI SINISTRI ITALIANI

Presentazione, esame e valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

Presentazione dei Sinistri dello *Scheme*

I Contraenti italiani devono presentare i propri Sinistri dello *Scheme* utilizzando il Modulo di Sinistro fornito, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) - alla Compagnia. L'indirizzo *e-mail* è relianceScheme@legalmail.it. Questa casella di posta è limitata a 100 MB per invio.

L'*e-mail* e la PEC costituiscono il metodo preferenziale per l'invio dei Moduli di Sinistro, ma se per qualsiasi motivo un Contraente non può inviare il Modulo di Sinistro tramite *e-mail*, è possibile inviarlo per posta al seguente indirizzo: Reliance National Insurance Company (Europe) Limited, c/o Premia UK Services Company Ltd, 2 Minster Court, Mincing Lane, Londra, EC3R 7BB, Inghilterra.

I Moduli di Sinistro devono essere ricevuti entro il Termine di Scadenza dei Sinistri.

Documentazione di supporto

La Compagnia prevede di disporre della maggior parte della documentazione di supporto necessaria per esaminare e valutare i Sinistri dello *Scheme*. Una volta che i Contraenti avranno presentato i Sinistri dello *Scheme*, la Compagnia valuterà le informazioni in suo possesso e confermerà al Contraente se e quali ulteriori informazioni siano necessarie. La documentazione di supporto può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- memorie;
- consulenze tecniche d'ufficio mediche;
- sentenze e qualsiasi altra decisione del Tribunale;
- corrispondenza
- cartelle cliniche;
- pareri legali;
- pareri medici interni;
- calcoli interni; e
- Polizze assicurative aggiuntive.

Tutta la documentazione di supporto richiesta deve essere inviata tramite *e-mail* a RNICEScheme@Premiare.uk.

Se la Documentazione di Supporto non può essere inviata tramite *e-mail*, dovrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Reliance National Insurance Company (Europe) Limited, c/o Premia UK Services Company Ltd, 2 Minster Court, Mincing Lane, Londra, EC3R 7BB, Inghilterra.

Valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

La Compagnia valuterà inizialmente ciascun Sinistro dello *Scheme* in base ai seguenti criteri:

- a) Copertura: la Compagnia valuterà se il Sinistro dello *Scheme* rientra nei termini della polizza;
- b) Tempestività: la Compagnia valuterà se il Sinistro dello *Scheme* è stato originariamente presentato entro il termine consentito in conformità con i requisiti di legge locali e i termini della polizza assicurativa pertinenti;
- c) Limiti della polizza, franchigie e/o ritenuta autoassicurata: ciascun Sinistro dello *Scheme* sarà valutato in relazione ai limiti, alle franchigie e/o alla ritenuta autoassicurata della polizza individuale pertinente;
- d) Responsabilità: la Compagnia valuterà se il Sinistro dello *Scheme* rientra nei termini della polizza sulla base di prove documentali (ad es. relazione di un perito medico esterno, relazione di un perito medico interno nominato dalla Compagnia e/o un parere legale ricevuto)

Tutte le richieste di risarcimento saranno valutate in base alla legge locale applicabile.

I Sinistri dello *Scheme* oggetto di un procedimento giudiziario terranno conto dello stadio/esito della procedura disponibile al momento della Data di Efficacia dello *Scheme* sulla base delle informazioni a disposizione della Compagnia, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, relazioni mediche interne, pareri legali, contributi e documenti depositati durante i procedimenti (atti di citazione, memorie, consulenze tecniche d'ufficio mediche e sentenze).

I Sinistri dello *Scheme* che non sono oggetto di un procedimento giudiziario saranno valutati sulla base delle informazioni disponibili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ultima richiesta effettuata, le relazioni mediche interne, i pareri legali, la copertura e la tempistica.

Valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

Una volta determinata la validità di un Sinistro dello *Scheme*, questo verrà valutato.

- per i sinistri italiani, le perdite per cui il Contraente richiede l'indennizzo saranno valutate in conformità all'Allegato A "Valutazione dei sinistri italiani".

Costi inclusi nella valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

Nel caso di procedimenti giudiziari avviati o pendenti, si prevede che saranno nominate le parti di seguito indicate e che quindi dovranno sostenersi i relativi costi:

- Avvocato
- Consulente medico legale (*Legal Medical Adviser* - "LMA")
- Perito

I costi di un consulente tecnico d'ufficio ("CTU") saranno inclusi solo quando tale consulente sarà nominato da un Giudice.

Le spese processuali (ad esempio il contributo unificato per le domande riconvenzionali, le spese per l'appello, la mediazione, ecc.) e l'imposta di registro per la sentenza (tutte specifiche per i Sinistri dello *Scheme* Italiani) saranno calcolate e pagate solo quando o laddove sia stata emessa una sentenza del Tribunale che addebita tali spese all'ospedale assicurato o alla Compagnia.

Gli interessi, l'indicizzazione e le spese funebri nelle richieste di risarcimento in caso di morte saranno calcolati e inclusi in un Sinistro dello *Scheme* solo quando la relazione del CTU sia favorevole al richiedente e non sia stato raggiunto un accordo in relazione a tali costi separatamente con il Contraente prima dell'emissione della sentenza del Tribunale.

L'imposta di registro sarà inclusa in un Sinistro dello *Scheme* laddove sia stata documentata dal Tribunale e il Tribunale abbia emesso una sentenza sfavorevole nei confronti della Compagnia. L'imposta è pari a circa il 3% del valore della sentenza.

Costi che non saranno inclusi nella valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

Costi degli Administrator terzi (Third Party Administrator - "TPA")

La commissione TPA sarà pagata dalla Compagnia come Costo dello *Scheme* e non sarà inclusa nella valutazione di un Sinistro dello *Scheme*.

Spese legali

Le spese legali saranno pagate dalla Compagnia come Costo dello *Scheme* nella misura in cui siano in linea con il contratto di consulenza legale concordato stipulato dalla Compagnia o da Premia o ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, se non vi è alcun contratto in essere.

Onorari dei periti (LMA, commercialista, ecc.)

Gli onorari dei periti saranno pagati dalla Compagnia come Costo dello *Scheme* nella misura in cui siano in linea con il contratto di consulenza legale concordato stipulato dalla Compagnia o da Premia o in conformità al D.M. 55/2014⁶ così come aggiornato dal D.M. 147/2022⁷, se non vi è alcun contratto in essere

Sinistri senza responsabilità

Qualora la Compagnia concluda, sulla base del parere di un LMA, che nessun danno è stato causato al richiedente a causa della negligenza professionale del contraente, non sarà incluso alcun costo in un Sinistro dello *Scheme*.

Deduzioni

Una volta stabilita la valutazione di un Sinistro dello *Scheme*, la Compagnia effettuerà una deduzione delle franchigie eventualmente applicabili e degli importi dovuti dal Contraente alla Compagnia.

⁶ D.M. 55/2014 è il Decreto n. 55 del 10 marzo 2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

⁷ D.M. 147/2022 è il Decreto 13 agosto 2022, n. 147, r Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDICI/00

Entrate

01005395 000043A4 W15HZ001

00114541 16/05/2024 16:37:17

4528-00088 D052539C4AF52787

IDENTIFICATIVO : 01230367887093

011 23 036788 709 3



Questi potranno includere:

- franchigia applicabile a ciascun singolo sinistro;
- franchigia aggregata annuale;
- ritenuta autoassicurata;
- importi dovuti alla Compagnia dal Contraente, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le franchigie non pagate, nonché le indennità, le spese legali e gli interessi recuperabili dal contraente.

Tali deduzioni potranno essere applicate a livello di singolo Sinistro dello *Scheme* o a livello di Contraente e saranno comunicate al richiedente nel Primo Avviso di Determinazione.

Recupero/Surrogazione/Contributo

La Compagnia mantiene i propri diritti contrattuali di recupero nei confronti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

- Contraente, altro ospedale/clinica responsabile, assicuratore, medico, medico legale e richiedente.

Allegato A - Valutazione dei sinistri italiani

Le Tabelle di Milano saranno utilizzate per valutare il valore dei Sinistri dello *Scheme* italiani salvo non vi sia una sentenza che specifichi l'uso di un'altra serie specifica di tabelle.

Il motivo per cui sono state selezionate le Tabelle di Milano è quello di garantire la coerenza per tutti i Sinistri dello *Scheme* e la Compagnia ritiene si tratti di un approccio equo poiché queste tabelle sono applicate alle richieste di indennizzo assicurativo per responsabilità professionale medica in Italia.

Di seguito sono riportati i *link* alle tabelle pertinenti:

- Tabelle di Milano ([P- 11185_22.pdf \(ordineavvocatimilano.it\)](#))
- Tabelle micropermanenti (articolo 139 Codice delle Assicurazioni Private, www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/13/005G0233/SG)

Valutazione delle rendite nello *Scheme*

Se una sentenza prevede una rendita, questa sarà valutata in linea con le tabelle e con il supporto di un commercialista, laddove necessario.

Danni patrimoniali

Persona che lavorava in precedenza

Il Sinistro dello *Scheme* verrà calcolato sulla base di un confronto tra i redditi effettivi conseguiti 3 anni prima dell'evento e 3 anni dopo l'evento. I redditi saranno considerati al netto delle imposte. Saranno prese in considerazione anche altre circostanze economiche generali (ad esempio recessione, licenziamenti, fallimenti, chiusure aziendali, ecc.).

Persona che non lavora

Il Sinistro dello *Scheme* sarà calcolato caso per caso, ma generalmente il valore sarà pari a 3 volte la pensione sociale.

Danni consequenziali per i parenti (di solito dopo la morte del paziente)

Il Sinistro dello *Scheme* sarà calcolato in base al lucro cessante proprio del parente, ridotto della “quota sibi” (la parte di reddito destinata al defunto).

Costi della controparte

- Un Sinistro dello *Scheme* per le spese mediche, per la terapia e infermieristiche sarà calcolato in base a quanto approvato dall’LMA o dal CTU in quanto derivante da negligenza. In assenza di LMA o CTU, la Compagnia valuterà caso per caso. Il calcolo sarà ridotto nella misura degli eventuali pagamenti effettuati al richiedente dal servizio sanitario nazionale (SSN).
- Un Sinistro dello *Scheme* per i costi di adattamento della casa e dell’auto sarà accettato solo in casi di invalidità permanente (*Permanent Disability*, “PD”) molto elevata e con prove a sostegno. Il calcolo si baserà sulle prove di supporto fornite.
- Un Sinistro dello *Scheme* per i costi di assistenza/aiuto sarà accettato solo in casi di PD molto elevata e il calcolo sarà scontato nella misura dell’eventuale assistenza fornita dai membri della famiglia e dell’eventuale assistenza retribuita dal SSN.
- Un Sinistro dello *Scheme* per le spese funebri non sarà accettato salvo che non vi sia la prova di una sentenza di un tribunale basata su un accertamento della responsabilità da parte del CTU.
- Un Sinistro dello *Scheme* per le spese legali del richiedente sottostante sarà esaminato dalla Compagnia e il valore sarà concordato sulla base della documentazione di supporto fornita in caso di sentenza del tribunale.

Azione di rivalsa INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) /INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)

Uno Sinistro dello *Scheme* per le azioni di rivalsa INAIL/INPS sarà accettato solo quando una di queste parti abbia presentato domanda ufficiale per il rimborso al Contraente e la responsabilità sia stata assunta (la lettera in cui si comunica che una delle suddette parti sta fornendo prestazioni non è sufficiente).

Danni non patrimoniali

Invalidità permanente

Il valore del Sinistro dello *Scheme* sarà fissato considerando la percentuale di PD valutata da un LMA o un CTU e il valore monetario fornito dalla tabella applicabile.

Se nella tabella applicabile non è disponibile alcuna valutazione della percentuale del PD, la Compagnia quantificherà la percentuale di PD in base alla descrizione del danno presentata dal richiedente e utilizzerà la percentuale di PD per calcolare il valore del Sinistro dello *Scheme*.

Casi speciali

Danni differenziali (quando la negligenza professionale ha causato danni in aggiunta ai danni già esistenti, danni inevitabili o danni non conseguenti a una negligenza professionale).

Il valore del Sinistro dello *Scheme* sarà calcolato in base al valore del PD totale, meno il valore dei danni esistenti/inevitabili (vale a dire, danni differenziali).

La mancata diagnosi di una malformazione fetale (malformazione non causata da negligenza professionale) nota anche come danno non patrimoniale al feto non sarà calcolata né farà parte del Sinistro dello *Scheme*, ma saranno considerati solo i costi di assistenza e/o trattamento medico.

Invalidità temporanea

Il valore del Sinistro dello *Scheme* verrà fissato considerando la percentuale di invalidità temporanea ("TD") e la sua durata, come valutata dalla perizia dell'LMA o dalla relazione del CTU.

Danni da decesso del defunto

Questi non faranno parte del valore del Sinistro dello *Scheme* in quanto non rientrano nell'oggetto delle polizze.

Danni derivanti dal fatto che il defunto si è reso conto di essere in procinto di morire

Il valore del Sinistro dello *Scheme* è calcolato se il defunto è sopravvissuto per più di 24 ore tra l'evento di negligenza professionale e il decesso.

Il calcolo sarà pari al numero di giorni di sopravvivenza x l'importo in euro della TD fornito dalla tabella applicabile moltiplicato per 7.

I giorni di sopravvivenza superiori a 90 giorni saranno calcolati caso per caso.

Danni consequenziali non patrimoniali ai parenti (iure proprio)

Il valore del Sinistro dello *Scheme* sarà calcolato solo per i parenti stretti o equivalenti stretti (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti, partner conviventi).

Danni consequenziali ai parenti derivanti dalla morte

Il valore del Sinistro dello *Scheme* sarà pari a un importo compreso tra l'intervallo minimo e l'intervallo massimo fornito dalle Tabelle di Milano, calcolato tenendo conto della stretta relazione effettiva, della convivenza, dell'esistenza di altri parenti superstiti e in particolare dell'età del defunto e dell'età dei parenti superstiti se confermati dall'LMA o dal CTU.

Perdita di opportunità

Se la perdita di opportunità risulta dal verificarsi del danno, o in caso contrario (il danno potrebbe essersi verificato anche in assenza di negligenza professionale), ai fini della valutazione del Sinistro dello *Scheme*, la perdita di opportunità sarà quantificata in percentuale dall'LMA o dal CTU e la relativa percentuale sarà applicata all'importo pertinente delle Tabelle di Milano per il danno causato.

Se la perdita di opportunità è collegata al diritto alla sopravvivenza di una persona (ad esempio, a causa della negligenza professionale, il paziente decederà/è deceduto prima di quando sarebbe altrimenti morto/sarebbe potuto morire prima anche in assenza di negligenza professionale), in quel caso tale perdita di opportunità sarà quantificata in percentuale dall'LMA o dal CTU unitamente alla durata della sopravvivenza ai fini della valutazione del Sinistro dello *Scheme*. La durata verrà confrontata con l'aspettativa di vita media ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) o l'aspettativa di vita effettiva al momento della negligenza

professionale per una persona dell'età del paziente e un fattore calcolato (TD x residuo dell'aspettativa di vita, o 100% del PD, o equivalente della tabella di mortalità relativa di prima classe a seconda dell'esito).



PARTE B

METODOLOGIA DEI SINISTRI SPAGNOLI

Presentazione, esame e valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

Presentazione dei Sinistri dello *Scheme*

I Contraenti Spagnoli devono presentare i propri Sinistri dello *Scheme* utilizzando il Modulo di Sinistro fornito, tramite *e-mail* al seguente indirizzo RNICEScheme@Premiare.uk. Questa casella di posta è limitata a 35MB.

L'*e-mail* è il metodo preferenziale per l'invio dei Moduli di Sinistro, ma se per qualsiasi motivo un Contraente non può inviare il Modulo di Sinistro tramite *e-mail*, è possibile inviarlo per posta al seguente indirizzo: *Reliance National Insurance Company (Europe) Limited, c/o Premia UK Services Company Ltd, 2 Minster Court, Mincing Lane, Londra, EC3R 7BB, Inghilterra.*

I Moduli di Sinistro devono essere ricevuti entro il Termine di Scadenza dei Sinistri.

Documentazione di supporto

La Compagnia prevede di disporre della maggior parte della documentazione di supporto necessaria per esaminare e valutare i Sinistri dello *Scheme*. Una volta che i Contraenti avranno presentato i Sinistri dello *Scheme*, la Compagnia valuterà le informazioni in suo possesso e confermerà al Contraente se e quali ulteriori informazioni siano necessarie. La documentazione di supporto può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- memorie;
- consulenze tecniche d'ufficio mediche;
- sentenze e qualsiasi altra decisione del Tribunale;
- corrispondenza
- cartelle cliniche;
- pareri legali;
- pareri medici interni;
- calcoli interni; e
- Polizze assicurative aggiuntive.

Tutta la documentazione di supporto richiesta deve essere inviata per *e-mail* a RNICEScheme@Premiare.uk.

Se la Documentazione di Supporto non può essere inviata tramite *e-mail*, dovrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: *Reliance National Insurance Company (Europe) Limited, c/o Premia UK Services Company Ltd, 2 Mister Court, Mincing Lane, Londra, EC3R 7BB, Inghilterra.*

Valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

La Compagnia valuterà inizialmente ciascun Sinistro dello *Scheme* in base ai seguenti criteri:

- e) Copertura: la Compagnia valuterà se il Sinistro dello *Scheme* rientra nei termini della polizza;
- f) Tempestività: la Compagnia valuterà se il Sinistro dello *Scheme* è stato originariamente presentato entro il termine consentito in conformità con i requisiti di legge locali e i termini della polizza assicurativa pertinenti;
- g) Limiti della polizza, franchigie e/o ritenuta autoassicurata: ciascun Sinistro dello *Scheme* sarà valutato in relazione ai limiti, alle franchigie e/o alla ritenuta autoassicurata della polizza individuale pertinente;
- h) Responsabilità: la Compagnia valuterà se il Sinistro dello *Scheme* rientra nei termini della polizza sulla base di prove documentali (ad esempio relazione di un perito medico esterno, relazione di un perito medico interno nominato dalla Compagnia e/o un parere legale ricevuto).

Tutte le richieste di risarcimento saranno valutate in base alla legge locale applicabile.

I Sinistri dello *Scheme* oggetto di un procedimento giudiziario terranno conto dello stadio/esito della procedura disponibile al momento della Data di Efficacia dello *Scheme* sulla base delle informazioni a disposizione della Compagnia, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, relazioni mediche interne, pareri legali, contributi e documenti depositati durante i procedimenti (atto di citazione, memorie, consulenze tecniche d'ufficio mediche e sentenze).

I Sinistri dello *Scheme* che non sono oggetto di un procedimento giudiziario saranno valutati sulla base delle informazioni disponibili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ultima richiesta effettuata, le relazioni mediche interne, i pareri legali, la copertura e la tempistica.

Valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

Una volta determinata la validità di un Sinistro dello *Scheme*, questo verrà valutato.

- per i sinistri spagnoli, le perdite per cui il Contraente richiede l'indennizzo saranno valutate in conformità all'Allegato A "Valutazione dei Sinistri spagnoli".

Costi inclusi nella valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

Nel caso di procedimenti giudiziari avviati o pendenti, si prevede che saranno nominate le parti di seguito indicate e che quindi dovranno sostenersi i relativi costi:

- Avvocato
- Consulente medico legale (*Legal Medical Adviser*, "LMA")
- Perito

I costi di un consulente tecnico d'ufficio ("CTU") saranno inclusi solo quando tale consulente sarà nominato da un Giudice.

Le spese processuali (ad esempio quelle per domande riconvenzionali, appello, tasse giudiziarie, spese di mediazione, spese di rappresentanza in giudizio e tassa di pubblicazione, se applicabile) saranno calcolate e pagate solo quando o laddove sia stata emessa una sentenza del Tribunale che addebita tali spese all'ospedale assicurato o alla Compagnia.

Gli interessi, l'indicizzazione e le spese funebri nelle richieste di risarcimento in caso di morte saranno calcolati e inclusi in un Sinistro dello *Scheme* solo quando il referto medico del tribunale sia favorevole al richiedente e non è stato raggiunto un accordo in relazione a tali costi separatamente con il Contraente prima dell'emissione della sentenza del Tribunale.

Costi che non saranno inclusi nella valutazione dei Sinistri dello *Scheme*

Costi degli Administrator Terzi (Third Party Administrator - "TPA")

La commissione TPA sarà pagata dalla Compagnia come Costo dello *Scheme* e non sarà inclusa nella valutazione di un Sinistro dello *Scheme*.

Spese legali

Le spese legali saranno pagate dalla Compagnia come Costo dello *Scheme* nella misura in cui siano in linea con il contratto di consulenza legale concordato stipulato dalla Compagnia o da Premia o dall'Ordine degli Avvocati competente di Madrid, Valencia, Alicante e Castellón, come se non sussistesse un contratto.

Onorari dei periti (LMA, commercialista ecc.)

Gli onorari dei periti saranno pagati dalla Compagnia come Costo dello *Scheme* nella misura in cui siano in linea con il contratto di consulenza legale concordato stipulato dalla Compagnia o da Premia o secondo gli accordi tariffari di Promede e Peripromedic.

Sinistri senza responsabilità

Qualora la Compagnia concluda, sulla base del parere di un LMA, che nessun danno è stato causato al richiedente a causa della negligenza professionale del contraente, non sarà incluso alcun costo in un Sinistro dello *Scheme*.

Deduzioni

Una volta stabilita la valutazione di un Sinistro dello *Scheme*, la Compagnia effettuerà una deduzione delle franchigie eventualmente applicabili e degli importi dovuti dal Contraente alla Compagnia.

Questi potranno includere:

- franchigia applicabile a ogni singolo sinistro;
- franchigia aggregata annuale;
- ritenuta autoassicurata; e
- importi dovuti alla Compagnia dal Contraente, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le franchigie non pagate, nonché le indennità, le spese legali e gli interessi recuperabili dal contraente.

Tali deduzioni potranno essere applicate a livello di singolo Sinistro dello *Scheme* o a livello di Contraente e saranno comunicate al richiedente nel Primo Avviso di Determinazione.

Recupero/Surrogazione/Contributo

La Compagnia mantiene i propri diritti contrattuali di recupero nei confronti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

- Contraente, altro ospedale/clinica responsabile, assicuratore, medico, medico legale e richiedente.

Sezione 20 della Legge Spagnola sui Contratti Assicurativi (“SICA”)

Gli interessi ai sensi della sezione 20 della SICA non possono essere pagati all'assicurato. Tale importo è dovuto alla parte lesa solo quando la sentenza condanna al loro pagamento.

Allegato A -Valutazione dei sinistri spagnoli

Il Baremo Rate System 2015 sarà utilizzato per valutare il valore dei Sinistri dello *Scheme* Spagnoli salvo non vi sia una sentenza che specifichi l'uso di un altro insieme specifico di *baremo*.

Il motivo per cui è stato selezionato il Baremo 2015 è quello di garantire la coerenza di tutti i Sinistri dello *Scheme* e la Compagnia ritiene che si tratti di un approccio equo, dato che queste tabelle sono applicate in medicina generale a tutti i sinistri assicurativi per responsabilità professionale medica in Spagna.

Di seguito è riportato un *link* alle tabelle applicabili:

Baremo Rate System 2015 (<https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf>)

Valutazione delle rendite nello *Scheme*

Se una sentenza prevede una rendita, questa sarà valutata in linea con le tabelle e con il supporto di un commercialista, laddove necessario.

Esclusioni dalla valutazione

Danni morali non coperti dalle polizze:

- 1) Polizza SERMAS 050081686: non copre i danni morali che non derivano da danni alla persona. (La clausola 5.3 afferma che copre il danno morale derivante da danni alla persona).



- 2) Polizza SERMAS GL000106: non copre i danni morali che non derivano da danni alla persona. (La clausola 5.3 afferma che copre il danno morale derivante da danni alla persona).
- 3) Polizza SERVASA: non è coperto il danno morale che non deriva o non è collegato a un danno alla persona.